Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1 9 8 2

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dei trasporti

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1982

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. **1183.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1982;

Veduta la nota del rettore dell'Università di Venezia n. 8277 del 25 marzo 1982;

Vedute le delibere delle autorità accademiche della Università di Venezia;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Nell'art. 1, dopo il quarto comma, è aggiunto il nuovo seguente comma:

Appartengono alla facoltà di chimica industriale i seguenti istituti: chimica generale ed inorganica, fisica, chimica fisica, chimica organica e spettrochimica, chimica industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1982, n. **1184.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in scienze politiche, l'insegnamento di « dottrina dello Stato » per l'indirizzo politico sociale è soppresso ed è sostituito con il seguente nuovo insegnamento:

scienza (della) politica (secondo anno).

Nell'art. 30, relativo al medesimo corso di laurea, all'elenco degli insegnamenti opzionali d'indirizzo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

dottrina dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 1185.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente dell'indirizzo storico-politico sono soppressi gli insegnamenti di « sociologia giuridica » e « storia del diritto penale ».

Nel medesimo elenco sono inseriti i nuovi seguenti insegnamenti: « storia medievale » e « filosofia della politica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 ottobre 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario tematico dedicato all'istituzione del servizio postale in Europa da parte della famiglia Tasso.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli ordinari tematici dedicati alla istituzione del servizio postale in Europa da parte della famiglia Tasso;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1573 del 12 ottobre 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario tematico da L. 300, dedicato all'istituzione del servizio postale in Europa da parte della famiglia Tasso.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: porpora, carminio e viola malva.

La vignetta riproduce, in una cornice ovoidale, il ritratto di Francesco Tasso, tratto da un dipinto dell'epoca. Sul francobollo sono riportate le leggende « FRANCESCO TASSO 1450-1517 », « FONDATORE DEL SERVIZIO POSTALE IN EUROPA », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1983
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 197

(2868)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa dell'astensione dal lavoro di tutto il personale in servizio, avvenuta il 7 febbraio 1983, si è verificato un arresto del normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Finale Ligure;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi per la totale astensione dal lavoro di tutto il personale in servizio, è accertato per il giorno 7 febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(3014)

DECRETO 17 maggio 1983.

Modalità delle regolarizzazioni contabili di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27, concernente l'ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente, fra l'altro, la definizione agevolata delle pendenze in materia tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, concernente l'ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, già prorogati al 15 dicembre 1982 con decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, riguardante, tra l'altro, la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, occorre stabilire le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo, in particolare per quanto concerne le regolarizzazioni contabili previste nei commi nono, decimo e undicesimo, inseriti dal predetto art. 1 nell'art. 15 del decreto-legge sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

Tra i soggetti ammessi ad avvalersi della facoltà a procedere alle regolarizzazioni contabili di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto-legge n. 429, sono compresi anche le persone fisiche, le società e gli enti non residenti relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Art. 2.

La riduzione dei fondi di ammortamento e di accantonamento, operata ai sensi del nono comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 429 nel bilancio del periodo d'imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 1982, non comporta variazioni, ai fini fiscali, per quanto concerne il loro ammontare e i correlativi costi riconosciuti ferma restando la disciplina ordinaria per la determinazione delle quote afferenti i periodi d'imposta successivi.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora la riduzione del fondo sia stata operata sulla base di variazioni analitiche specificate nelle dichiarazioni integrative a norma del sesto comma del predetto art. 15.

Art. 3.

Nel caso di iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, effettuata ai sensi del decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 429, la quota del venti per cento del valore di dette attività imputabile al reddito d'impresa del periodo d'imposta nel quale è stata eseguita l'iscrizione e la residua quota dell'ottanta per cento da accantonare in apposito fondo del passivo sono calcolate sui valori fiscalmente riconosciuti. Non costituisce evidenziazione di attività omesse l'iscrizione di maggiori valori non relativi a maggiori quantità.

I valori iscritti in bilancio, se e nei limiti in cui risultino rispettati i criteri di cui ai titoli quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, si considerano fiscalmente riconosciuti.

Per i beni di cui agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in assenza di idonei dati identificativi, si assumono come costi quelli della corrispondente categoria ovvero, in mancanza di essa, il valore normale medio di acquisizione del periodo d'imposta in cui furono acquistati o prodotti. Se non risulta la data di acquisto o di produzione i beni si considerano acquisiti nell'ultimo periodo d'imposta definito automaticamente e sono valutati al valore normale medio di tale periodo.

Le opere e i servizi in corso di esecuzione devono essere valutati ai sensi dell'art. 63 del predetto decreto n. 597, in misura non superiore a quella corrispondente alle quantità delle prestazioni eseguite per uno o più contratti e non considerate nella valutazione effettuata al termine del periodo d'imposta precedente. Tale misura è determinata in base ai criteri stabiliti dal citato art. 63 ed il relativo calcolo deve risultare da un nuovo prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata eseguita l'iscrizione in bilancio delle attività precedentemente omesse, con riferimento alla situazione esistente all'inizio del periodo d'imposta stessa. Non costituisce materia imponibile l'imputazione alle rimanenze dei corrispettivi che, in difformità delle disposizioni dell'art. 63, hanno già concorso, tra i ricavi, alla formazione del reddito di precedenti periodi d'imposta.

Per i beni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il fondo di ammortamento non può essere iscritto, ai fini fiscali, per un importo inferiore alla metà della misura derivante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti nella tabella approvata con il decreto ministeriale 29 ottobre 1974, e successive modificazioni, ovvero nello stesso art. 69.

Art. 4.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 16 o 19 del decreto-legge n. 429 possono evidenziare ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 15 dello stesso decreto, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982, maggiori quantità e valori delle rimanenze iniziali di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per le merci ed i prodotti destinati alla vendita, il nuovo valore unitario di ciascun bene di ogni singola categoria omogenea non può superare il settanta per cento del suo prezzo di vendita; per i beni destinati alla produzione il nuovo valore unitario di ciascun bene di ogni singola categoria omogenea non può superare il prezzo di acquisto o il costo di produzione.

Art. 5.

I soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 429, possono determinare gli importi definiti, relativi ai singoli componenti del reddito d'impresa rettificati in sede di accertamento, idonei ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi.

Per la determinazione degli importi di cui al comma precedente i soggetti ivi indicati devono calcolare in via preliminare il reddito d'impresa definito, aggiungendo al reddito d'impresa dichiarato l'importo che risulta dalla applicazione al maggior reddito d'impresa accertato del coefficiente corrispondente al rapporto tra il maggior reddito complessivo definito ed il maggior reddito complessivo accertato; devono quindi determinare la differenza tra l'importo definito e l'importo dichiarato per ogni componente del reddito d'impresa che sia stato oggetto di rettifica e che sia idoneo ad esplicare effetti sugli esercizi successivi, applicando alla differenza tra i relativi ammontari accertati e dichiarati il coefficiente corrispondente al rapporto tra il maggior reddito d'impresa definito ed il maggior reddito d'impresa accertato.

La disposizione del terzo comma dell'art. 16 del decreto-legge non si applica qualora l'accertamento sia stato effettuato in via sintetica, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o in via induttiva, prescindendo in tutto dalle risultanze delle scritture contabili, a norma del secondo comma dell'articolo 39 dello stesso decreto.

Art. 6.

Per i soggetti che abbiano presentato anche le dichiarazioni integrative previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dal primo comma dell'art. 26 e dall'articolo 28 del decreto-legge n. 429, le regolarizzazioni contabili di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto hanno effetto anche ai fini dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando i criteri indicati nel terzo comma dell'art. 3 del presente decreto. A tal fine i beni iscritti in bilancio ai sensi del decimo comma dell'art. 15 del suddetto decreto-legge o indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'undicesimo comma dello stesso articolo devono essere annotati, con l'indicazione della relativa regolarizzazione, nel registro di cui all'art. 25 o di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(3073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 gennaio 1983.

Bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1983.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del fondo sopra indicato;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la legge 24 luglio 1981, n. 390, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Vista la legge 16 aprile 1981, n. 140, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Considerato che, relativamente al decorso esercizio finanziario 1982 del citato fondo è stato determinato un avanzo presunto di amministrazione di L. 12 miliardi 250.000.000 e che è inoltre necessario provvedere all'accertamento di entrate per complessive L. 136 miliardi 106.059.769 di cui L. 79.104.059.769 aventi specifica destinazione trattandosi di residua disponibilità risultante dalla somma di L. 100 miliardi versata dal fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale ai sensi dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da utilizzarsi nel corrente esercizio 1983 e L. 57.002.000.000 accantonate per i versamenti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli anni 1979, 1980, 1981, ai sensi dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1983;

Esaminato l'unico stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1983;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1983, allegato al presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1983

Il Ministro: SCOTTI

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione dei capitoli	Importo
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1982 .	12.250.000.000
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I - Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici	
5202	Versamenti a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione indu- (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5213	Somma residuata dal versamento di L. 100 miliardi a carico del fondo per la ristrutturazione industriale da destinarsi agli interventi di riqualificazione professionale di cui all'art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119)	79.104.059.769
5214	Disponibilità finanziarie accantonate per i versamenti all'I.N.P.S. dovuti ai sensi dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675	57.002.000.000
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale . . .	136.106.059.769
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.
	Totale titolo III - Partite di giro . . .	p.m.
	Totale generale entrate . . .	148.356.059.769

Numero	*Parte II.* — SPESE Denominazione dei capitoli	Importo
	Titolo I - SPESE CORRENTI	
	Sezione I - Spese varie inerenti alla gestione del fondo	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il fondo è stato costituito	100.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*	
1102	Fondo di riserva	p.m.
	Totale sezione I . . .	100.000.000
	Sezione II - Interventi relativi alla mobilità della manodopera	
	Rubrica I - Collocamento della manodopera	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	2.300.000.000
1202	Somme destinate al pagamento dell'indennità integrativa e di prima sistemazione in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (legge 14 aprile 1981, n. 140)	100.000.000
	Rubrica II - Rapporti di lavoro	
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario ai lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, 3° e 4° comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219)	p.m.
	Totale sezione II . . .	2.400.000.000
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	2.500.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Rubrica I - Previdenza ed assistenza sociale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del D.I. 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p.m.
1304	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme dovute per gli anni 1979, 1980, 1981 (art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	57.002.000.000

Numero	*Parte II.* — SPESE Denominazione dei capitoli	Importo
	Rubrica II - Addestramento professionale	
	Categoria 12 - *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.500.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	500.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, d'informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	750.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.500.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	79.104.059.769
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	3.000.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.
	Totale titolo II - Spese conto capitale . . .	145.856.059.769
	Titolo III - PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.
	Totale titolo III - Partite di giro . . .	p.m.
	Totale generale delle spese . . .	148.356.059.769

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2808)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 1983.

Designazione degli istituti autorizzati all'omologazione di macchine agricole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1960 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212 che istituisce il Comitato interministeriale macchine agricole (CIMA), assegnandogli i medesimi compiti già attribuiti al Comitato per l'omologazione delle macchine agricole (COMA) con decreto ministeriale 11 dicembre 1959;

Considerato che all'omologazione delle macchine agricole si provvede, a norma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ed in conformità alle modalità stabilite con il menzionato decreto ministeriale 10 marzo 1960, a seguito di verifiche e prove eseguite presso enti o istituti autorizzati dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che, alla data del 1° gennaio 1983 per le suddette verifiche e prove risultano operanti l'istituto di meccanica agraria dell'Università di Bologna, l'istituto per la meccanizzazione agricola del Centro nazionale ricerche di Torino, l'istituto di ingegneria agraria dell'Università di Milano;

Atteso che per le accresciute necessità operative si rende indispensabile mantenere la funzionalità del centro di omologazione della sezione di Treviglio dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato infine il recente sviluppo della produzione di macchine agricole nelle zone del centro e del meridione del Paese che pone la necessità di autorizzare altri centri di verifiche e prove;

Decreta:

Art. 1.

Le verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole sono eseguite presso i seguenti istituti:

1) istituto di meccanica agraria dell'Università di Bologna;

2) istituto per la meccanizzazione agricola del Centro nazionale ricerche di Torino;

3) istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Sezione di Treviglio;

4) istituto di ingegneria agraria dell'Università di Milano.

Art. 2.

Le verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole devono essere eseguite presso gli istituti di cui al precedente articolo con l'intervento di un ingegnere del centro prove autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

I centri prove autoveicoli sono autorizzati a eseguire le menzionate verifiche e prove anche presso le proprie sedi o le sedi delle fabbriche, utilizzando attrezzature di queste ultime, purché riconosciute idonee dal CIMA.

Le verifiche e prove debbono essere condotte alla presenza di un rappresentante degli istituti di cui all'art. 1 o di un funzionario, particolarmente qualificato in materia, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola; in caso di impossibilità o di rinuncia a presenziare alle verifiche e prove, l'assenza del predetto rappresentante o funzionario deve essere motivata e verbalizzata.

Roma, addì 3 maggio 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(3072)

DECRETO 4 maggio 1983.

Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento per la circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 9, 10, 13 e 16 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Considerata l'opportunità di definire le norme e le procedure di omologazione ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute negli articoli suddetti;

Considerata altresì l'opportunità di estendere alle macchine agricole eccezionali le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 38/82.

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto al comma terzo dell'art. 72 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per quanto concerne l'omologazione delle macchine agricole, è istituita la procedura per l'applicazione degli artt. 53 e 54 del testo unico alle macchine agricole ai soli fini della loro circolazione su strade e aree pubbliche.

L'applicazione dell'art. 53 del testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, è destinata alle macchine agricole costruite in serie; in tutti gli altri casi si applica l'art. 54 del testo unico.

Le relative domande devono essere presentate al competente Centro prove autoveicoli dal costruttore o dall'eventuale mandatario designato a termine di legge.

Le domande e la documentazione tecnica intese ad ottenere il rilascio dell'omologazione ai fini previsti al 1° comma devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 220 del Regolamento del testo unico; la documentazione tecnica deve essere prodotta dalla casa costruttrice.

Art. 2.

La procedura di cui al precedente art. 1 ha lo scopo di consentire il controllo della conformità della produzione nonché la circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole.

L'omologazione rilasciata ai sensi del precedente comma ha validità di cinque anni, salvo rinnovo da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale M.C.T.C.

Salvo quanto diversamente disposto, le verifiche e prove per gli accertamenti di legge, ai fini dell'ammissione delle macchine agricole alla circolazione stradale, sono quelle elencate nell'art. 237 del Regolamento di esecuzione — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 — ad esclusione dei punti *o*) e *p*).

Le prove di cui all'art. 237, punti da *a*) ad *n*) compreso, sono in parte modificate ed integrate come specificato negli articoli successivi.

Art. 3.

Gli elementi (gruppo propulsore e carrello) costituenti, una volta abbinati, le motoagricole individuate alla lettera *e*) dell'art. 29 del testo unico, sono omologati separatamente come unità tecniche indipendenti, a meno che la motoagricola costituisca unità inscindibile o che le due unità costituenti presentino dispositivi di abbinamento non unificati ai sensi del comma successivo.

I dispositivi di abbinamento dei due elementi e le prescrizioni per le verifiche e prove dovranno corrispondere a norme riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo.

Le norme amministrative per l'immatricolazione e per il rilascio del certificato di circolazione saranno stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, l'art. 233 del Regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« *Rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1500 kilogrammi.* — Ogni rimorchio agricolo di massa

a pieno carico superiore a 1500 kg e fino a 5000 kg deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice, agente sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 kg.

Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5000 kg e fino a 6000 kg deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sull'asse anteriore.

Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6000 kg deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; esso deve agire contemporaneamente su tutte le ruote.

La somma delle forze di frenatura esercitata alla periferia delle ruote del rimorchio deve essere comunque uguale almeno al 40% della massa a pieno carico del rimorchio stesso.

Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1500 kg deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 kg.

Le caratteristiche costruttive e funzionali nonché le modalità di prova dei dispositivi di frenatura equipaggianti le macchine agricole dovranno rispettare le prescrizioni riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo ».

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, gli artt. 244 e 245 del Regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sono sostituiti dal seguente:

« *Verifica della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale sul dispositivo medesimo.* — L'altezza del dispositivo nonché il carico massimo verticale (Q) ammissibile sul medesimo nell'accoppiamento della trattrice a rimorchi con timone incorporato rigidamente al telaio, dovranno essere stabiliti dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della trattrice con rimorchio agganciato; tale carico dovrà comunque risultare inferiore a quello ammesso dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla trattrice, fermo restando che il costruttore potrà richiedere la facoltà di montare anche ganci di categoria superiore.

L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a norme riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo.

In aggiunta alle marcature previste, i rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 kg nonché le macchine agricole trainate di cui all'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, dovranno, a cura del costruttore, essere munite di targhetta riportante il marchio di fabbrica, il tipo della macchina agricola, il numero del telaio, l'indicazione del valore massimo della massa a pieno carico e quello eventuale della massa che, in condizioni statiche grava sull'occhione a rimorchio agganciato alla trattrice.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, numero 38, l'art. 266 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« *Ganci delle macchine agricole semoventi.* — I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

Categoria A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

Categoria A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

Categoria B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

Categoria C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;

Categoria D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

Categoria D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

Categoria D2 - per il traino di macchine agricole, aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;

Categoria D3 - per il traino di macchine agricole, aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo ».

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, l'art. 267 del Regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« *Occhioni delle macchine agricole trainate.* — Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

Categoria E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;

Categoria E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale di 250 kg;

Categoria E2 - per maccchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale di 500 kg;

Categoria E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale di 1500 kg;

Categoria F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

Categoria F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

Categoria F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale di 2000 kg;

Categoria F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico fino a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale di 2500 kg.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo ».

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, l'art. 339 del Regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« *Trattrici agricole.*

La massa massima del treno agricolo è stabilita in relazione alla potenza massima del motore della trattrice agricola, verificata a banco in conformità a quanto stabilito dall'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché alla sua massa aderente; nel corso della prova al banco, ed a richiesta del costruttore, verrà effettuata anche la verifica della potenza ai sensi dell'art. 239 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59.

L'accertamento della massa rimorchiabile delle trattrici agricole, non si effettua come disposto dall'art. 340 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59 qualora ricorrano le due condizioni seguenti:

a) la massa aderente della trattrice agricola in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non è inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le trattrici agricole con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della trattrice;

b) il rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non è inferiore a 2,94 kW/t (4CV/t).

Qualora il costruttore richieda l'applicazione dell'articolo 340 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59, in quanto non ricorrono le due condizioni di cui al comma precedente, le relative prove devono essere effettuate su strada asfaltata e asciutta.

Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa della trattrice agricola in ordine di marcia, è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della trattrice; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:

— 2, per le trattrici agricole di tipo snodato a ruote gommate, per le trattrici agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

— 3, per le trattrici agricole a ruote gommate se il complesso è munito di dispositivo di frenatura di tipo meccanico;

— 4, per le trattrici agricole a ruote gommate se il complesso è munito di dispositivo di frenatura di tipo misto e automatico;

— 5, per le trattrici agricole a ruote gommate, se il complesso è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico.

Le eventuali zavorre, che non debbono comunque essere prese in considerazione nel computo del valore limite della massa rimorchiabile, possono essere montate sulle trattrici anche nella circolazione stradale, a condizione che siano elencate negli atti di omologazione, che siano metalliche, di normale dotazione, fornite dalla casa costruttrice, solidamente fissabili alla trattrice e riportino ben visibile l'indicazione della loro massa.

Per massa della trattrice agricola in ordine di marcia si intende la massa della trattrice agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg e priva di masse accessorie previste dal costruttore. Sono ammessi allestimenti diversi entro il limite del + 10% della massa della trattrice in ordine di marcia, fermo restando il valore del peso rimorchiabile computato per la massa della trattrice come previsto al capoverso precedente ».

Art. 9.

Qualunque siano le condizioni di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia; tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore

a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. La verifica non si effettua per le macchine agricole cingolate.

Il dispositivo di sterzo deve rispondere, per quanto attiene le caratteristiche costruttive, le verifiche e prove nonché le modalità di esecuzione delle stesse, alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione aventi carattere definitivo, tenuto conto dell'allegato 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Art. 10.

Le macchine agricole eccezionali debbono essere equipaggiate con il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla previsto al comma 5 dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, in conformità dalle disposizioni che la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad impartire e che si applicano anche alle macchine in circolazione.

Art. 11.

La barra di taglio di una mietitrebbiatrice o analogo attrezzo di altra macchina simile possono essere trasportati su apposito carrello portabarra trainato dalla stessa macchina, della quale costituirà parte integrante.

Se l'attrezzatura anzidetta, qualora montata, determina una larghezza della macchina superiore a 3,60 m, la macchina non può circolare con l'attrezzatura montata.

Il carrello portabarra dovrà essere approvato e identificato in conformità alle istruzioni che al riguardo la Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad emanare.

Art. 12.

Le macchine agricole debbono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione seguenti:

1) *Macchine agricole semoventi*:

a) luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;

b) proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla;

c) indicatori di direzione a luce lampeggiante;

d) luci d'arresto rosse;

e) luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchine sono di dimensioni eccezionali;

f) luci della targa qualora prescritta.

2) *Rimorchi agricoli*:

a) dispositivi a luce riflessa bianca anteriormente, luci di posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;

b) indicatori di direzione a luce lampeggiante;

c) luci d'arresto rosse;

d) luci d'ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi sono di dimensioni eccezionali;

e) luci della targa qualora prescritta.

3) *Altre macchine agricole trainate*:

dispositivi indicati al punto 2 quando occultano con la loro sagoma i dispositivi posteriori della macchina trattrice.

Sulle macchine agricole trainate non atte al carico, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti possono essere montati su supporto amovibile; tale disposizione si applica anche ad altri tipi di macchine qualora ciò sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale M.C.T.C.

L'obbligo di montaggio delle luci di cui ai punti 1*d*) e 2*c*) si applica per le domande di omologazione presentate a partire dal 1° gennaio 1984.

Le caratteristiche dei dispositivi e le loro quote di montaggio debbono rispondere alle prescrizioni dell'articolo 235 del Regolamento come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1975, n. 58, ovvero alle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ».

Art. 13.

Le presenti norme hanno valore per le domande di omologazione presentate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto a partire dalla data della sua pubblicazione.

I riconoscimenti del tipo e le approvazioni comunque già rilasciate decadono a tutti gli effetti il 31 dicembre 1986. Gli intestatari di tali atti potranno, nel frattempo, richiedere l'applicazione del presente decreto; i nuovi atti rilasciati fanno decadere i corrispettivi riconoscimenti del tipo o approvazioni.

L'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 12, per i veicoli in circolazione e per quelli che vi saranno immessi in virtù del secondo comma, dovrà attuarsi entro il 31 dicembre 1986.

Per le macchine omologate ai sensi del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano per le domande di omologazione presentate dopo il 31 agosto 1984.

Art. 14.

Per le domande di omologazione presentate ai sensi dell'art. 72 del testo unico, l'art. 12, salvo quanto disposto nel terzo comma dello stesso articolo, si applica a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto; gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(2956)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1983.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita a prestazione annualmente rivalutabile e delle relative opzioni, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 14 dicembre 1981 e 26 novembre 1982 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, il tutto in sostituzione delle analoghe in vigore, e delle rispettive clausole di rivalutazione della prestazione assicurata, nonchè di alcune opzioni a scadenza o al termine del differimento, di cui alcune anch'esse in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche, le condizioni di polizza e le predette clausole di rivalutazione della prestazione assicurata allegate alle citate domande;

Considerato che le nuove coperture assicurative risultano più favorevoli all'assicurato rispetto alle precedenti;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, il tutto in sostituzione delle analoghe in vigore, nonchè le rispettive clausole di rivalutazione della prestazione assicurata e le opzioni a scadenza o al termine del differimento sottoindicate, di cui alcune anch'esse in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

tariffa n. 43, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con i decreti ministeriali 19 maggio 1975, n. 9481 e 8 novembre 1975, n. 9806);

condizioni di polizza della tariffa n. 43 (in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 30 gennaio 1981, n. 13011);

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa n. 43;

tariffa n. 73/83 (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (in sostituzione della analoga tariffa n. 7/8 approvata con il decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500);

condizioni di polizza della tariffa n. 73/83 (M-F) (in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 4 agosto 1982, n. 14440);

clausola di rivalutazione annua della rendita assicurata, da applicare alla tariffa 73/83 (M-F);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente in base ad un parametro determinato (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1974, n. 8786);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia e rivalutabile annualmente in base ad un parametro determinato (in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 22 febbraio 1974, n. 8786);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente reversibile sulla testa sopravvivente e rivalutabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita in una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, annualmente rivalutabile secondo un parametro determinato;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente reversibile sulla testa sopravvivente, rivalutabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 3 aprile 1969, n. 6500).

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2736)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7818/66-AU-22 in data 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1982, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 363, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 22 ottobre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 10057/66-AU-22 in data 3 gennaio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 22 ottobre 1982, ad accertare in nominali lire 3.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la

Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1982 - rimborsabili il 1° maggio 1984 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 900.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 maggio 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quello corrispondente per l'anno successivo.

L'onere relativo all'anno 1983 è pari a L. 900.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1983
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15

(2772)

DECRETO 26 febbraio 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7819/66-AU-23 in data 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1982, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito

del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 22 ottobre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 10058/66-AU-23 in data 3 gennaio 1983, con cui si è provveduto, a norma dello art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 22 ottobre 1982, ad accertare in nominali lire 2.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 maggio 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° novembre 1982 - rimborsabili il 1° novembre 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 maggio 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è pari a L. 600.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1983
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16

(2773)

DECRETO 3 maggio 1983.

Modalità per il versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane dei maggiori introiti di cui al quinto comma dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, relativa al piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, relativa al piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto il quinto comma dell'art. 15 della citata legge n. 531 del 1982, il quale dispone che, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al Consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della Società autostrade S.p.a.;

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi;

Visto il sesto comma dello stesso art. 15, il quale, tra l'altro, dispone che i sopramenzionati maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, debbono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Le società concessionarie di autostrade faranno affluire mensilmente alla tesoreria centrale dello Stato di Roma i maggiori introiti da pedaggio riscossi ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, mediante versamento sul conto corrente postale n. 31617004 intestato alla stessa tesoreria, con la seguente causale: « Somme versate in applicazione dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, da accreditarsi al conto corrente libero n. 744, intestato al "Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531" ».

I versamenti mensili di cui al comma precedente sono effettuati entro il 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Le società interessate a percorrenze autostradali interconnesse verseranno mensilmente, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi, a titolo di anticipazione sulle somme di cui al primo comma, un acconto nella misura risultante dall'applicazione degli incrementi di cui al quinto comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sul 70% dei traffici per ogni classe di utenza nel corrispondente mese dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le anticipazioni stesse.

Le stesse società provvederanno al versamento del saldo mensile per conguaglio, in relazione ai definitivi dati di traffico dell'anno interessato, entro il terzo mese seguente a quello cui il conguaglio stesso si riferisce.

Art. 2.

A dimostrazione dell'avvenuto versamento, le società autostradali sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data del versamento stesso, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane e al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e alla Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente le riscossioni effettuate nel mese come da allegato al presente decreto. Il prospetto da inviarsi al « Fondo » va corredato dell'attestato di versamento in conto corrente postale.

Il prospetto di cui al precedente comma sarà prodotto, dalle società di cui al terzo comma dell'art. 1, in sede di conguaglio mensile; intendendosi sostituito tale prospetto, in sede di versamento degli acconti, da apposita dichiarazione di conformità circa la consistenza dei traffici presi a base per la determinazione degli acconti stessi.

Il prospetto mensile e la dichiarazione di conformità sono firmati dal rappresentante legale della società e vistati dal presidente del collegio sindacale o da un membro del collegio stesso.

Art. 3.

In caso di ritardato versamento delle somme di cui all'art. 1, queste sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato nello stesso articolo, fino alla data del versamento in conto corrente postale, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente a quest'ultima data, aumentato di un punto.

In tal caso, la causale del versamento deve indicare anche l'importo distinto degli interessi.

In caso di mancato versamento, per la riscossione delle somme dovute dalle società autostradali, nonché degli interessi su di esse maturati, il Ministero del tesoro potrà applicare la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

SOCIETA' .

Introiti di cui all'art. 15, *quinto comma, lettere* a) *e* b), *della legge* 12 *agosto* 1982, *n.* 531, *relativi al mese di* .

Giorno del mese	Riscossioni art. 15, comma quinto		Totale	*Note*
	lettera *a)*	lettera *b)*		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Totali .				

Si dichiara che i dati su esposti corrispondono alle somme effettivamente introitate in applicazione dell'art. 15, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, per le seguenti autostrade:

. . . .

. . . .

Di tali somme, per complessive L. . . . . . è stato effettuato versamento sul c/c postale n. . . . intestato alla tesoreria centrale di Roma in data . . . . . . come da allegato attestato di versamento.

In tale versamento è compreso l'importo di L. . . a titolo interessi per ritardato pagamento.

Visto, *per il collegio sindacale*

. . . .

Il presidente

. . . .

(2978)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1186.**

Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, ad accettare alcune donazioni.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, viene autorizzato ad accettare le donazioni, debitamente perfezionate con atto pubblico, consistenti in tre appartamenti, siti rispettivamente il primo in Urbino, via Barocci, 13, valutato dall'ufficio tecnico erariale L. 100.000.000, il secondo in Follonica (Grosseto), via Mirton Bartoli, 5, periziato dallo stesso ufficio in L. 50.000.000, ed il terzo in Ostra (Ancona), via Leopardi, 4, il cui valore è stato determinato in L. 67.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETO 29 dicembre 1982, n. **1187.**

Autorizzazione alla fondazione « Costantino Bresciani Turroni », in Milano, ad accettare una eredità.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Costantino Bresciani Turroni », con sede presso l'Università di Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredita disposta dal prof. Costantino Bresciani Turroni a favore della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con atto pubblico 10 dicembre 1963, n. 13871 di repertorio, a rogito dott. Adriano Benicori, notaio in Milano, e da questa ceduta alla predetta fondazione a titolo gratuito.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 24

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1008/83 del Consiglio, del 27 aprile 1983, che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 1009/83 del Consiglio, del 27 aprile 1983, che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 1010/83 del Consiglio, del 27 aprile 1983, che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia.

Pubblicati nel n. L 115 *del* 30 *aprile* 1983.

(111/C)

Regolamento (CEE) n. 1011/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1012/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1013/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1014/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CEE) n. 1468/79.

Regolamento (CEE) n. 1015/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1016/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1017/83 della commissione, del 28 aprile 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1686/82 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento CEE) n. 1018/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1019/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1020/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1021/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 114 *del* 29 *aprile* 1983.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 1022/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che proroga per la terza volta la campagna lattiera 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1023/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che proroga per la terza volta la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 1024/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che proroga per la terza volta la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1025/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 22 maggio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1026/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 22 maggio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1027/83 del Consiglio, del 27 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3072/80 che istituisce un dazio compensativo definitivo nei confronti di taluni tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1028/83 del Consiglio, del 27 aprile 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Regolamento (CEE) n. 1029/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1030/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1031/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1032/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1033/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1034/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1035/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1036/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1037/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1038/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1039/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1040/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1041/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1042/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° maggio 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1043/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1044/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1045/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1046/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1047/83 della commissione, del 28 aprile 1983, che fissa le restituzioni alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1048/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° maggio 1983 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1049/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1050/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1051/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1052/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1053/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1054/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1055/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1056/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1057/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1058/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 296/83 e che porta a 350.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 1059/83 della commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 1060/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni cappotti, soprabiti, mantelli e simili, della categoria di prodotti n. 14 B (codice 0145), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1061/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodoti n. 68 (codice 0680), originarie della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1062/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti completi a maglia, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1063/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni sacchi e sacchetti da imballaggio, della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3378/82 del Consiglio.

Decisione n. 1064/83/CECA della commissione, del 28 aprile 1983, che sospende l'applicazione del dazio antidumping definitivo e conclude la procedura antisovvenzioni relativa ad alcune putrelle ad ali larghe, originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1065/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1066/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1067/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1068/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1069/83 della commissione, del 29 aprile 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 116 *del* 30 *aprile* 1983.

(113/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B* 6

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Eparina Upjohn - Upjohn		
bov fl 30 ml 1000 U/ml	24707	6.735
bov fl 1 ml 5000 U/ml	24707/1	2.110
bov fl 10 ml 5000 U/ml	24707/1	10.090
bov fl 5 ml 20000 U/ml	24707/2	18.685
int fl 30 ml 1000 U/ml	24707/A	6.735
int fl 1 ml 5000 U/ml	24707/A1	2.110
int fl 10 ml 5000 U/ml	24707/A1	10.090
int fl 5 ml 20000 U/ml	24707/A2	18.685
Lampocef - Lampugnani		
im 1 fl 500 mg + 1 f	24706	3.520
im 1 fl 1 g + 1 f	24706/1	5.715
iv 1 fl 500 mg + 1 f	24706/A	3.585
iv 1 fl 1 g + 1 f	24706/A1	5.735

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIA REGISTRATE

Categorie

Enturen - Ciba Geigy		
20 cpr 400 mg	19350/B	9.755
Tolmex - Locatelli		
30 cpr 400 mg	23891/B	13.125
Trasicor - Ciba Geigy		
retard 20 cpr 160 mg	21491/B	10.175

Serie

Kefenid - SIT		
10 supp 150 mg	23943/A1	4.325
Neo cromaton B ferro - Menarini		
forte im 10 f + 10 f 3 ml	23850/2	5.995

MODIFICA CONFEZIONE E COMPOSIZIONE

Spasmamide composta - Schering		
im 6 f 2,5 ml	20476/A	2.210

(3017)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rendo operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *C* 5

MODIFICHE

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Arscolloid - SIT		
gengivario 30 g	2089/A	1.745
concentrato 30 g	2089/A1	3.085
Kanapiam - Piam		
scir 100 ml	20786	2.930

Modifica confezione

Arscolloid - SIT		
pasta dent 100 g	2089/B	2.170

Modifiche di composizione

Farmidone - Farm. Erba		
ad 10 supp	2919	1.790
bb 5 supp	2919/1	1.115
« antistaminico » ad 10 supp	2919/A	1.805
« antistaminico » bb 5 supp	2919/A1	1.115
Odontalgico Dr. Knapp - Lafar		
2 supp	6438/A	685
6 supp	6438/A	1.255
Viarex - Essex		
aerosol 20 g	24789	7.690

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categoria

Fluixol - Mediolanum		
ad 10 supp 30 mg	24559/D	4.480

Serie

Fluixol - Mediolanum		
bb 10 supp 15 mg	24559/D1	3.090
Ocaron cortex - Cilag		
« 200 » 10 f liof + 10 f	19684/2	14.720
Uretral - Scharper		
3 % gel 30 g	20659/1	1.745

NUOVE REGISTRAZIONI

Ausobronc Mesna - Ausonia		
aerosol 10 f	24903	11.275
spray 12,5 ml	24903/A	3.500
Diflunil - ICI		
30 cpr 250 mg	24911	6.665
30 cpr 375 mg	24911/1	9.260
Ecomi - Geymonat Sud		
crema 30 g	24846	5.055
latte 30 ml	24846/A	4.850
pv 30 g	24846/B	4.660
6 ovuli vag 150 mg	24846/C	12.520
soluz 5 fl 100 mg	24846/D	8.270
Oraspor - Ciba Geigy		
12 cps 125 mg	24865	9.365
8 cpr 500 mg	24865/A	22.870
5 % sosp est 100 ml	24865/B	28.595
Urocarf - ICI		
20 cpr 500 mg	24925	10.485

(3018)

Provvedimento n. 43/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° ottobre 1982;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *A* 2

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Acupan - Boher. Bioch.		
30 cpr	24906	7.100
iniett 6 f 1 ml	24906/A	3.145
Mobilisin - Luitpold		
pom 40 g	24886	3.625
pom 100 g	24886	7.120
Suprol - Cilag		
10 cps 100 mg	24963	3.410
30 cps 100 mg	24963	8.475
10 cps 200 mg	24963/1	5.700
30 cps 200 mg	24963/1	15.260

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Bilancen - Biom. Foscama		
ritardo 50 cps	23476/C	21.340
Ipavit - IPA		
« 400 » os 10 fl 15 g	4614/B	4.450
Pevaryl - Cilag		
schiuma 3 buste 10 g	23603/H	5.295
schiuma 6 buste 10 g	23603/H	9.760

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Difosfocin - Magis		
« 1000 » im 1 f 4 ml	24121/3	13.085
Ipavit - IPA		
« 1000 » os 10 fl 15 g	4614/B1	4.740
Lomudal - Fisons		
coll 10 ml 4 %	22319/C1	6.045
Sudil - Bioresearch		
50 cps 200 mg	24337/1	19.275

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Alfadat - Alfa farmac.		
50 cps 10 mg	24617	9.700
Ipavit - IPA		
« 500 » im 10 f + 10 f	4614/1	4.155
« 1000 » im 10 f + 10 f	4614/2	4.450
Panacef - Lilly		
bb os grat sosp est 20 ml	24227/A1	2.690

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Ipavit - IPA		
« 500 » im 5 f + 5 f	4614/1	2.925
« 1000 » im 3 f + 3 f	4614/2	2.375
Viocidina - IDI		
crema 30 g	8031	1.205

(3019)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° ottobre 1982;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B*

NUOVA REGISTRAZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Elpakin - Parke Davis	—	—
20 cpr 200 mg	24736	8.330

ALLEGATO *B* 2

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Tegretol - Ciba Geigy	—	—
30 cpr 400 mg	20602/1	7.850
Nuove confezioni		
Aminomal - Malesci		
elisir 8 fl 25 ml	11226/I	3.855
Luxoral - Allergan		
soluz os 200 ml	20371	2.130
Modifica di eccipienti		
Tegretol - Ciba Geigy		
50 cpr 200 mg	20602	7.020

(3020)

Provvedimento n. 8/1983. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Viste le delibere del C.I.P.E. in data 2 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;
Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;
Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;
Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;
Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;
Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.500/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12% dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.
Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.
Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *B* 1

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Acnevit - Boehr. Ingelh.	—	—
crema 50 g	24543	3.620
gel 50 g	24543/A	3.620
Actigrip - Wellcome		
10 cpr	24823	1.840
30 cpr	24823	2.835
scir 100 ml	24823/A	2.590
Acupan - Bochr. Bioch.		
30 cpr	24906	7.650
iniett 6 f 1 ml	24906/A	3.760
Alfa eparina CA - Alfa farmac.		
s.c. 2 f 1 ml	24939	12.020
s.c. 2 f 0,5 ml	24939/1	7.330
Alfa eparina NA - Alfa farmac.		
5000 UI 10 f 1 ml	24928	11.715
5000 UI 1 f 5 ml	24928/1	2.610
25000 UI 1 f 5 ml	24928/2	5.970
Amicel - Sarm		
crema derm 1% 30 g	24919	5.500
loz derm 1% 30 g	24919/A	5.205
pv derm 1% 30 g	24919/B	5.025
15 ovuli 50 mg	24919/C	12.250

	Numero di registrazione	Prezzo
Anagregal - Gentili	—	—
30 cpr confettate	24834	40.765
Asaline - Poli		
im iv 6 fl + 6 f	24913	7.145
30 cpr	24913/A	5.645
ad 10 supp	24913/B	3.885
Ausobronc Mesna - Ausonia		
aerosol 10 f	24903	11.900
spray 12,5 ml	24903/A	4.695
Calciopor - Chiesi		
20 cpr eff	24926	4.835
os 10 fl 10 ml	24926/A	4.945
Diflunil - ICI		
30 cpr 250 mg	24911	7.180
30 cpr 375 mg	24911/1	9.790
Ecomì - Geymonat Sud		
crema 30 g	24846	5.500
latte 30 ml	24846/A	5.260
pv 30 g	24846/B	5.025
6 ovuli vag 150 mg	24846/C	12.990
soluz 5 fl 100 mg	24846/D	8.780
Elkapin - Parke Davis		
20 cpr 200 mg	24736	8.870
Eparina Upjohn - Upjohn		
bov fl 30 ml 1000 U/ml	24707	7.270
bov fl 1 ml 5000 U/ml	24707/1	2.565
bov fl 10 ml 5000 U/ml	24707/1	10.595
bov fl 5 ml 20000 U/ml	24707/2	19.175
int fl 30 ml 1000 U/ml	24707/A	7.270
int fl 1 ml 5000 U/ml	24707/A1	2.565
int fl 10 ml 5000 U/ml	24707/A1	10.595
int fl 5 ml 20000 U/ml	24707/A2	19.175
Ketovite - Samil		
30 cpr	23134	1.950
os soluz 50 ml	23134/A	1.715
Lampocef - Lampugnani		
im 1 fl 500 mg + 1 f	24706	3.965
im 1 fl 1 g + 1 f	24706/1	6.165
iv 1 fl 500 mg + 1 f	24706/A	4.040
iv 1 fl 1 g + 1 f	24706/A1	6.195
Lipidil - Ibirn		
50 cps 100 mg	24933	8.050
Lircal - Lirca		
os 10 fl	24643	4.520
20 cpr eff	24643/A	4.755
Lofoxin - Locatelli		
12 cps 500 mg	24854	14.980
grat sosp est 100 ml	24854/A	12.750
12 cpr mast 1 g	24854/B	28.225
Mobilisin - Luitpold		
pom 40 g	24886	4.140
pom 100 g	24886	7.680
Nolipax - Biom. Foscama		
50 cps 100 mg	24948	8.240
Oraspor - Ciba Geigy		
12 cps 125 mg	24865	9.830
8 cpr 500 mg	24865/A	23.360
5 % sosp est 100 ml	24865/B	29.095
Ornidal - Selvi		
3 cpr 500 mg	24936	4.410
2 cpr + 1 candeletta	24936/A	4.450
Pervin - Piam		
50 cpr 10 mg	24894	9.005
iniett 10 f 1 ml	24894/A	5.325
retard 30 conf 30 mg	24894/B	14.660
Rabuman Berna - Berna		
1 fl 2 ml	24492	111.035
Suprol - Cilag		
10 cps 100 mg	24963	3.860
30 cps 100 mg	24963	9.030
10 cps 200 mg	24963/1	6.170
30 cps 200 mg	24963/1	15.840
Tenolone - Malesci		
30 cpr 100 + 25 mg	24929	17.830
Trimonase - Tosi Novara		
4 cpr 500 mg	24860	2.255
8 cpr 500 mg	24860	3.855
Ultracort - Ripari Gero		
im 6 f 1 ml 400 UCD	24949	14.475
im 1 fl multidose 5 ml	24949/1	11.500
Urocarf - ICI		
20 cpr 500 mg	24925	13.925
Viarex - Essex		
aerosol 20 g	24789	8.275
Zacam - Tosi Novara		
30 cps 10 mg	24908	8.895
30 cps 20 mg	24908/1	15.715

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Bilancen - Biom. Foscama		
ritardo 50 cps	23476/C	21.765
Cesporan - Panthox Burk		
8 cpr 1 g	24106/B	11.290
Enturen - Ciba Geigy		
20 cpr 400 mg	19350/B	10.165
Fluixol - Mediolanum		
ad 10 supp 30 mg	24559/D	5.050
Gastrausil - ISF		
os sosp 200 ml	22239/E	4.880
Ipavit - IPA		
« 400 » os 10 fl 15 g	4614/B	4.960
Natafucin - Brocades		
gtt 20 ml	23501/C	2.180
Orap - Janssen		
gtt 30 ml	22907/A	5.625
Parlodel - Sandoz		
20 cps 10 mg	23781/A	21.320
Pevaryl - Cilag		
schiuma 3 buste 10 g	23603/H	5.685
schiuma 6 buste 10 g	23603/H	10.210
Reprol - Selvi		
aerosol 20 ml	24405/B	7.085
Tolmex - Locatelli		
30 cpr 400 mg	23891/B	13.510
Trasicor - Ciba Geigy		
retard 20 cpr 160 mg	21491/B	10.575
Xenar - Alfa farmac.		
os grat 30 bust 250 mg	23383/D	13.255

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Brumetidina - Bruschettini		
50 cpr 400 mg	24124/1	32.350
Calcitonina Armour - Armour med.		
50 U. MRC 6 fl + 6 fl	23748/1	27.350

	Numero di registrazione	Prezzo
Convalen - Italchemi		
« 200 UCD » 10 f liof + 10 f	18210/1	14.015
Difosfocin - Magis		
« 1000 » im 1 f 4 ml	24121/3	13.385
Fluixol - Mediolanum		
bb 10 supp 15 mg	24559/D1	3.645
Ipavit - IPA		
« 1000 » os 10 fl 15 g	4614/B1	5.245
Itacem - Italchemi		
50 cps 400 mg	23600/1	34.585
Kefenid - SIT		
10 supp 150 mg	23943/A1	4.720
Liotoxid - Recordati		
« 50 » im iv 5 f liof + 5 f	22400/1	4.715
« 100 » im iv 5 f liof + 5 f	22400/2	5.615
Litursol - Aicardi Wass		
20 cpr 300 mg	24615/2	28.235
Lomudal - Fisons		
coll 10 ml 4 %	22319/C1	6.420
Neo cromaton B ferro - Menarini		
forte im 10 f + 10 f 3 ml	23850/2	6.630
Ocaron cortex - Cilag		
« 200 » 10 f liof + 10 f	19684/2	15.350
Platinex - Bristol		
1 fl liof 50 mg	24254/1	92.770
Spasmomen - Menarini		
30 conf 40 mg	23418/2	16.800
Sudil - Bioresearch		
50 cps 200 mg	24337/1	19.665
Tegretol - Ciba Geigy		
30 cpr 400 mg	20602/1	8.260
Uretral - Scharper		
3 % gel 30 g	20659/1	2.125
Xenar - Alfa farmac.		
os grat 30 bust 375 mg	23383/D1	18.040

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Alfadat - Alfa farmac.		
50 cps 10 mg	24617	10.145
Aminomal - Malesci		
elisir 8 fl 25 ml	11226/I	4.330
Arscolloid - SIT		
gengivario 30 g	2089/A	2.055
concentrato 30 g	2089/A1	3.390
Flectadol - Maggioni		
im iv 10 fl + 10 f	22620	6.115
« 1000 » im iv 10 fl + 10 f	22620/1	8.245
« 1000 » os 20 bust	22620/A1	5.230
Idrolone - Maggioni		
20 cps	23277	3.270
Ipavit - IPA		
« 500 » im 10 f + 10 f	4614/1	4.685
« 1000 » im 10 f + 10 f	4614/2	4.980
Kanapiam - Piam		
scir 100 ml	20786	3.280
Luxoral - Allergan		
soluz os 200 ml	20371	2.510
Micotef - LPB		
pv 50 g	23491/A	7.980
Panacef - Lilly		
bb os grat sosp est 20 ml	24227/A1	3.000
Pantetina - Maggioni		
50 cps 300 mg	9559/C	22.045

Modifiche di confezione

	Numero di registrazione	Prezzo
Arscolloid - SIT		
pasta dent 100 g	2089/B	2.575
Combizym compositum - Luitpold		
30 conf	22610	3.970

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Antispasmina colica - Recordati		
30 pillole	2918	2.145
forte 30 pillole	2918/1	2.560
Farmidone - Farm. Erba		
ad 10 supp	2919	2.235
bb 5 supp	2919/1	1.480
« antistaminico » ad 10 supp	2919/A	2.250
« antistaminico » bb 5 supp	2919/A1	1.480
Ipavit - IPA		
« 500 » im 5 f + 5 f	4614/1	3.425
« 1000 » im 3 f + 3 f	4614/2	2.845
Lisabutina - Lisapharma		
35 conf	9827	3.125
Malivan - Recordati		
ad 6 supp	16675/A	1.745
bb 6 supp	16675/A1	1.610
« antistaminico » ad 6 supp	16675/C	1.750
« antistaminico » bb 6 supp	16675/C1	1.610
Odontalgico Dr. Knapp - Lafar		
2 supp	6438/A	950
6 supp	6438/A	1.620
Paracodina - Knoll		
os gtt 15 g	15960	1.555
Sedospin - Italchemi		
12 cpr	20320	1.445
20 cpr	20320	1.835
ad 10 supp	20320/A	2.870
pediatrico 10 supp	20320/A1	2.530
Viocidina - IDI		
crema 30 g	8031	1.575

Modifiche di composizione e confezione

	Numero di registrazione	Prezzo
Caved S - Recordati		
50 tavolette	4829	3.305
Spasmamide composta - Schering		
im 6 f 2,5 ml	20476/A	2.670

Modifiche di forma farmaceutica

	Numero di registrazione	Prezzo
Dirahist - Cyanamid		
24 cps	21998	2.090
Ledermicina - Cyanamid		
16 cps 150 mg	16634	2.540
Ledervitam - Cyanamid		
20 cps	6965	1.735

Modifica di composizione e forma farmaceutica

	Numero di registrazione	Prezzo
Convalen - Italchemi		
10 f liof + 10 f	18210	9.700

Modifica di eccipienti

	Numero di registrazione	Prezzo
Tegretol - Ciba Geigy		
50 cpr 200 mg	20602	7.455

(3021)

Avviso di rettifica al provvedimento CIP n. 8/1983: «Prezzi delle specialità medicinali»
(Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 103 del 15 aprile 1983)

Nell'allegato *B* al provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 2890, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Micosten - Bergamon	—	—	*Micosten* - Bergamon	—	—
crema vag 1 % 78 g + appl	24848/A	*11.900*	crema vag 1 % 78 g + appl	24848/A	*12.045*

(3022)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 81153 del 17 maggio 1983 praticabili dal 23 maggio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali *A*	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3089)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980.

Il giorno 25 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 agosto 1982, n. 745, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 ottobre 1982.

In conformità dell'art. 31, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 25 marzo 1983.

(2903)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha intestato le agevolazioni a suo tempo concesse alla Smiel S.p.a., con delibera del 27 maggio 1982, alla Dynamit Nobel Silicon S.p.a. di Novara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha approvato le seguenti variazioni ai progetti di investimento della società Ansaldo S.p.a. di cui alle delibere CIPI del 24 giugno e 18 ottobre 1982:

il termine di ultimazione dei lavori del progetto di Sampierdarena è prorogato al 31 dicembre 1984;

il periodo di utilizzo e preammortamento del finanziamento bancario e del mutuo diretto è elevato a sei semestri per i progetti relativi a Campi 2 e Milano ex Breda.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha approvato il progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Fiat-Auto S.p.a. di Torino per 1287 lavoratori dipendenti degli stabilimenti di Rivalta Mirafiori e Cassino comportante una spesa complessiva per il 1982, di L. 2.621.568.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2990)

Intervento GEPI per la riorganizzazione delle aziende operanti nel territorio di Spoleto

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, ai sensi delle leggi n. 684/82 e n. 944/82, il CIPI ha autorizzato la società Gepi, S.p.a. a costituire una o più società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori della società Fonderie Ghisa di Spoleto S.p.a. fino ad un massimo di 640 unità.

Nella ricerca delle iniziative atte al reimpiego dei lavoratori della società anzidetta, la GEPI dovrà prioritariamente indirizzare la propria attività verso la realizzazione di iniziative da assumere, in compartecipazione con partner privati, nel campo della raccorderia in ghisa malleabile, tenendo presente la compatibilità delle iniziative stesse con l'esigenza di un riequilibrio economico ed occupazionale degli altri stabilimenti operanti nel settore, conseguibile soprattutto a seguito dell'adozione dei provvedimenti amministrativi volti ad incrementare il livello produttivo nazionale della raccorderia in ghisa malleabile.

(2992)

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Napoli per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione dello stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Bagnoli (Napoli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale dei comuni di Casal di Principe (Caserta), Villa Literno (Caserta), Casaluce (Caserta), Teverola (Caserta), Succivo (Caserta), Gricignano (Caserta), Cesa (Caserta), S. Arpino (Caserta), Villa di Briano (Caserta), Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da cinquantasette a sessantanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977, 1° marzo 1978, 1° giugno 1978 e 15 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società Il Giornale di Sicilia S.p.a. di Palermo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Cartofan S.p.a. di Capannori (Lucca);
Ciceri Erminio S.r.l. di Erba (Como);
C.W.S. S.r.l. di Abbiategrasso (Milano);
New Daily American S.p.a. di Roma;
S.E.A. S.n.c., con sede in Rivara Canavese (Torino);
Simoncelli sport di Alatri (Frosinone);
Società Lesa sport di Simoncelli Amedeo di Alatri (Frosinone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Adreani Giorgio & C. S.a.s., con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimenti in Vimodrone e Pioltello (Milano);
A.R.C.O.S. S.p.a., con sede e stabilimento in Albissola Marina (Savona);
Arte Italia S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ascoli Piceno;
Aviointeriors S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Latina;
Barcas S.a.s. di Livorno;
Bartoletti S.p.a., con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Napoli;
Brichima S.p.a., con sede e stabilimento in Madone (Bergamo) ed uffici di Milano;
Calzificio F.lli Carabelli S.p.a., con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese);
C.A.M. Capodimonte artistico Mollica S.r.l., con sede e stabilimento in Napoli;
Cassinelli & C. S.r.l., con sede e stabilimento in Milano;
C.L.S. Costruzioni legno Sud S.r.l., con sede e stabilimento in Pozzuoli, Arco Felice (Napoli);
Confezioni Bellicoso di L'Aquila;
Cooperativa lavoranti in lime, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino);
Delaiti S.p.a., con sede amministrativa in Bolzano;
Detas S.p.a. di Coseano (Udine);
Dropsa S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;
Eaton Nova S.p.a., con sede in Milano, stabilimento in Desenzano del Garda (Brescia) e depositi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Catania;
Emme A Emme S.r.l. di Milano;
Fadis S.p.a., con sede in Solbiate Arno (Varese);
Farmaceutici Lenza S.r.l., con stabilimento in Casoria (Napoli);
Filatura Besnatese Fibes S.p.a., con sede e stabilimento in Besnate (Varese);
Fo.Ven. S.p.a., con sede e stabilimento in Riese Pio X (Treviso);
F.lli Gange & C. S.p.a. di Palermo;
Giustina S.p.a., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino);
G.S.M. S.r.l., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino);
Ingramatic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Tortona (Alessandria);
Invema S.p.a., con sede e stabilimento in Rosà (Vicenza);
Impresa pulizie industriali I.P.I. S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino);
Itaca S.p.a. (ex Cisa e Cassera) di Bergamo;
Lenzini Angelo e Aldo di Roma;
Maglificio Mazza S.p.a., con sede e stabilimento in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);
Manifattura maglierie bustese S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), stabilimento in Busto Arsizio, Vanzaghello (Milano) e Lonigo (Vicenza);
Manifattura Nembri S.r.l., con sede in Bergamo e stabilimento in Comun Nuovo (Bergamo);
Manifatture Pergine S.p.a. di Pergine Valsugana (Trento);
Manifatture tessili cavesi S.p.a., con stabilimento in Cava de' Tirreni (Salerno);
Industria tessile cavese S.r.l., con stabilimento in Cava de Tirreni (Salerno);
Confezioni cavesi S.r.l., con stabilimento in Cava de' Tirreni (Salerno);
Manifattura Valcer S.r.l., con stabilimento in Sagliano Micca (Vercelli);
F.lli Marino S.r.l., con stabilimento in Napoli;
Massey Ferguson S.p.a. di Aprilia (Latina);
M.C.M. Minturno contenitori metallici S.p.a. di Scauri di Minturno (Latina);
Meccanica torinese S.r.l., con sede e stabilimento in Torino;
Merloni casa S.p.a., con stabilimenti in Cittaducale (Rieti) e Cerreto d'Esi (Ancona);
Nova gres lux S.p.a. di Montebonello di Pavullo (Modena);
O.B.C. S.a.s., con sede in Carpi (Modena) e stabilimento a S. Felice sul Panaro (Modena);
Officine Adige S.p.a., con sede e stabilimento in Verona;
O.M.P. Officine meccaniche di precisione S.r.l., con sede in Ferrara;
Palli & C. Fornaci calce e laterizi S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo);
Pavimenti Giuffrè S.p.a., con sede in Termini Imerese (Palermo) e stabilimento in Campofelice di Roccella, località Pistavecchia (Palermo);
P.I.A. - Prodotti ittici alimentari S.p.a., con sede e stabilimento in Gaeta (Latina);

Piva & C. S.r.l. di Livorno;
Polistil S.p.a., con sede legale in Milano, sede amministrativa in Lainate (Milano) e stabilimento in Chiari (Brescia);
Prodotti alimentari Bribano S.p.a., con sede e stabilimento in Sedico (Belluno);
Riv SKF Industria S.p.a., con sede legale e centrale in Torino, stabilimenti di Airasca (Torino), Pinerolo (Torino), Villar Perosa (Torino), Massa Carrara, Cassino (Frosinone), Bari e magazzini di Airasca (Torino), Firenze, Roma, Bari, Genova e Cinisello Balsamo (Milano);
Riv SKF Officine di Villar Perosa S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;
S.I.C.M.A. S.r.l., con sede in Frosinone e stabilimento d Anagni (Frosinone);
S.I.T. S.p.a., con sede e stabilimento in Terni;
S.I.T.E.T. S.p.a., con sede in Mappano (Torino);
Smyth europea industrie S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria);
Società tipografica piemontese S.p.a. di Torino;
Standa già Standa vendite S.p.a., con sede in Milano e unità commerciali di Firenze-Dalmazia, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia;
S.V.B. S.p.a., con sede e stabilimento in Rivalta (Torino);
Tecfond S.p.a., con sede in Orbassano (Torino);
Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in S. Vittore Olona (Milano);
Tex maglia S.a.s., con sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli);
Tott Matic S.r.l., con sede legale e stabilimento in Borgolavezzaro (Novara);
Valdadige costruzioni S.p.a., con sede in Verona;
Wagi Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Patti (Messina);
Zerbi carni S.r.l., con sede e stabilimento in Cermenate (Como);
Zootecnica lucana S.p.a., con sede e stabilimento in Potenza.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Agip Robassomero S.p.a. di Roma, con stabilimento in Robassomero (Torino);
Astrea S.p.a. - Pitture e prodotti speciali della Trimetal Paint Company Belgium S.A. di Vado Ligure (Savona);
Atro S.p.a. di Biassono (Milano);
A. Bertoni & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Berbenno di Valtellina (Sondrio);
Cartiera Galvani S.p.a. di Cordenons (Pordenone);
Casella Braga S.p.a. di Capriano del Colle (Brescia);
Confezioni Migliorini & Tilli di Pontassieve (Firenze);
C.P.A. Sud S.p.a., con sede in Pomezia (Roma);
Due G. Sud S.p.a., con sede sociale in Napoli;
Società esercizio Carapelli S.p.a. di Firenze;
Filatura di Foggia S.p.a., con stabilimento in Ascoli Satriano (Foggia);
Fratelli Folonari S.p.a., con sede in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Trescore Cremasco (Cremona);
Fonderie e officine San Giorgio Prà S.p.a., con sede e stabilimento in Genova Prà;
I.B.P. - Industria Buitoni Perugina S.p.a., con sede in Perugia e stabilimenti in Perugia, Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia;
Il Pantalonificio di Perugia S.p.a., con sede e stabilimento in Perugia, frazione Colombella;
Industrie laterizi Tacconi S.p.a., con sede in Pomezia, località Campo Selva (Roma) e stabilimento in Giano dell'Umbria, frazione Bastardo (Perugia);
Maglificio di Perugia S.p.a., con sede in Corciano, località Solomeo (Perugia) e stabilimenti in Solomeo di Corciano, Valfabbrica (Perugia), Borghetto di Tuoro nel Trasimeno (Perugia);
O.M.E. - Officine meccaniche Eurator, con sede sociale in Napoli;
Perugina S.p.a., con sede in Perugia e stabilimenti di Perugia e di Castiglione del Lago (Perugia);
Prodotti Orco S.A.P.A. - Società alimentare Helvetia S.p.a., con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino);
Remmert Label S.p.a, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino);
Sacma macchine per lamiera S.p.a., con sede e stabilimento in Crosio della Valle (Varese);
Sanson S.p.a., con sede e stabilimento in Masone (Genova);
T.G.T. - Tubi gomma tirrena S.p.a., con sede e stabilimento in Figline Vegliaturo (Cosenza);
Tontini pesca S.r.l., con sede e stabilimento in Anzio (Roma);
T.S.G. - Tirrena compagnia D'Interni di G. Tamburro, con sede e stabilimento in Sabaudia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Cirio S.p.a., con sede legale a Roma, sede operativa di S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimenti, filiali ed unità di S. Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena, Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Campobasso), Aversa, Piena di Monte Verna, Mondragone (Caserta), Paestum, Pagani, Pontecagnano, Sala Consilina (Salerno), Villafranca, Gardignano Scorzè (Verona), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia - aprile 1982-aprile 1983;
Confezioni San Remo S.p.a., con sede e stabilimento di Caerano S. Marco (Treviso) - agosto 1982-agosto 1983;
Costruzioni meccaniche Pesaro S.p.a., con sede e stabilimento in Pesaro - settembre 1982-settembre 1983;
Ilpea Gomma S.p.a., con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola - agosto 1982-agosto 1983;
Italo americana Prentice S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano) - marzo 1981-marzo 1982;
Klopman international S.p.a. di Frosinone - dicembre 1982-dicembre 1983;
La Metalli industriale S.p.a., con stabilimento di Campo Tizzoro (Pisa) - settembre 1982-settembre 1983;
Lanificio Dino Baldassini S.p.a. di Prato (Firenze) - agosto 1982-agosto 1983;
Lebole Euroconf S.p.a., con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo, Rassina (Arezzo) ed Empoli (Firenze) - marzo 1982-marzo 1983;
F.lli Negri Macchine, con stabilimento in Capodrise (Caserta) - marzo 1982-marzo 1983;
Predalva acciaieria e ferriera S.r.l. di Pian Camuno (Brescia) - dicembre 1982-dicembre 1983;
Redaelli Sidas S.p.a., con sede e stabilimento in Milano - novembre 1982-novembre 1983;
Sisa Imballaggi S.p.a., con sede e stabilimento in Asti - giugno 1982-giugno 1983;
Vigorelli Genova S.p.a. di Genova - luglio 1982-luglio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Alma nuova S.p.a., con sede e stabilimento in Casavatore (Napoli) - novembre 1982-novembre 1983;
Apsia Med S.p.a. già Eraclea S.p.a. di S. Gregorio di Reggio Calabria - aprile 1982-aprile 1983;
A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento in Corsico - dicembre 1982-dicembre 1983;
Baratta S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Alessandria - aprile 1982-aprile 1983;
Calzaturificio Giorgio Marelli S.p.a., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese) - novembre 1982-novembre 1983;
Ceramica Lux S.p.a. di Anagni (Frosinone) - 23 maggio 1981-27 novembre 1981;
Co.Ge.Ma. Compagnia generale manutenzione S.r.l., con sede in Napoli ed unità produttive presso stabilimento Alfa Romeo Auto S.p.a. di Pomigliano d'Arco (Napoli) - febbraio 1983-febbraio 1984;
Conceria Gioacchino Grado fu Andrea, con sede e stabilimento in Napoli - dicembre 1982-dicembre 1983;
Corsini S.p.a. di Roma - luglio 1982-luglio 1983;
Cotonificio Valle Seriana S.p.a., con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cene (Bergamo) - gennaio 1983-gennaio 1984;
Elettromeccanica Conato S.p.a., con sede e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli) - ottobre 1982-ottobre 1983;

Euteco manutenzioni S.p.a., con stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro) - ottobre 1982-ottobre 1983;
Farmoplant - Fitofarmaci Montedison S.p.a., con sede in Milano, uffici di Milano, Centro ricerche di Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara - novembre 1982-novembre 1983;
Ferrazzi Ambrogio & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese) - novembre 1982-novembre 1983;
Fiorentini Pietro S.p.a., con sede in Arcugnano (Vicenza) e stabilimenti di Vicenza e Arcugnano - giugno 1982-giugno 1983;
Fulgorcavi S.p.a., con sede e stabilimento di Latina e Uffici commerciali di Milano - novembre 1982-novembre 1983;
Gruppo Sir Finanziaria - dicembre 1982-dicembre 1983;
Hidropress S.p.a. di Napoli - maggio 1982-maggio 1983;
Ideal Clima S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Brescia - gennaio 1983-gennaio 1984;
I.F.C. S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Cassino (Frosinone) - agosto 1982-agosto 1983;
Irt firt S.p.a., con sede e stabilimento in Milano - novembre 1982-novembre 1983;
I.V.I.S.C. - Industria vetraria italiana S. Cristoforo S.p.a., con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano) - febbraio 1983-febbraio 1984;
Jeans by Work S.r.l., con sede e stabilimento in Arco Felice (Napoli) - febbraio 1983-febbraio 1984;
Le Genovesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Genova-Sestri Ponente - marzo 1983-marzo 1984;
Ing. Lollini Alessandro S.p.a., con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento in Gricignano (Avellino) - novembre 1982-novembre 1983;
Novolan 74 S.p.a., con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara) - aprile 1982-aprile 1983;
Nuova torcitura di Vittorio Veneto S.p.a., già Torcitura di Vittorio Veneto S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso) - luglio 1982-luglio 1983;
Nuratex S.p.a. di Olbia (Sassari) - agosto 1981-maggio 1982;
O.M.O. - Officine meccaniche omegnesi S.a.s. di Omegna (Novara) - settembre 1982-settembre 1983;
O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia S.r.l., con sede in Napoli ed unità produttive presso stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli) - febbraio 1983-febbraio 1984;
Paravia ascensori S.p.a., con sede e stabilimento in Salerno - febbraio 1983-febbraio 1984;
Pu.Ge.Ma. S.a.s., con sede in Melito (Napoli) ed unità produttiva presso stabilimento Alfa Romeo Auto S.p.a. di Pomigliano d'Arco (Napoli) - febbraio 1983-febbraio 1984;
Refrattari Massa S.p.a., con sede legale in Genova e stabilimento in Massa - agosto 1982-agosto 1983;
Remmert S.p.a., con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti di S. Maurizio Canavese e Ciriè (Torino) - fino giugno 1983;
Rivarossi S.p.a., con sede e stabilimento in Sagnino (Como) settembre 1982-settembre 1983;
Romanelli Giocattoli S.r.l. di Roma - ottobre 1982-ottobre 1983;
Samifi Babcoch Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Arzano (Napoli) - settembre 1982-settembre 1983;
F.lli Schwarzenbach e C., con sede e stabilimento in Seveso (Milano) - ottobre 1982-ottobre 1983;
Sei Geri S.p.a. di Torino - fino giugno 1983;
Sicurvia Nazionale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta) - novembre 1982-novembre 1983;
Silvag S.n.c. dei F.lli Allevi e C. di Verbania (Novara) - gennaio 1982-gennaio 1983;
Simoncelli Sport di Alatri (Frosinone) - marzo 1981-marzo 1982;
Snia Fibre S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimenti di Cesano Maderno e Varedo (Milano) - gennaio 1983-gennaio 1984;
Snia Viscosa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Cesano Maderno (Milano) - novembre 1982-novembre 1983;
Solex fabbrica carburatori S.p.a. di Torino - novembre 1982-novembre 1983;
Soresin S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino) - ottobre 1982-ottobre 1983;
Telamin S.p.a. di Lavinio (Roma) - ottobre 1982-ottobre 1983;
Tessitura F.lli Roncari S.p.a., con sede e stabilimento in Gemonio (Varese) - aprile 1982-aprile 1983;
Tintoria Emiliana Stefani & C., con sede in Umbersetto di Spezzano Modenese (Modena) - agosto 1982-agosto 1983;
Wagi Fonderia S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli - giugno 1982-giugno 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale l'impresa Silant S.n.c. di Torino, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI non ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa Romana gestione mense S.r.l. di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Industrie Zanussi S.p.A., con sede legale in Pordenone e stabilimenti di Porcia, Maniago (Pordenone), Susegana (Treviso), Solaro (Milano), Chiusa S. Michele (Torino), Scandicci (Firenze), Pomezia (Roma) e Forlì, per il periodo ottobre 1982-ottobre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società Editrice sarda S.r.l., con sede in Sassari.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Cartiera di Rovereto S.p.a., con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e ufficio in Cologno Monzese (Milano) per il periodo marzo 1982-ottobre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nelle seguenti aree industriali:

comune di Pozzuoli (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto;

comune di S. Anastasia (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'asse viario di Napoli centro direzionale zona 167 di Ponticelli e Pomigliano d'Arco, lotto da S. Anastasia a Pomigliano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Borma S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Nuova Filati industriali S.p.a., già Filati industriali S.p.a., di Villacidro (Cagliari);
Omino di Ferro S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Casarate Primo (Pavia);
S.M.I.E. S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli;
Valdadige S.p.a., con sede e direzione generale di Verona;
Valdadige Laterizi S.p.a., con sede in Verona e stabilimento di Belfiore (Verona);
Vigorelli S.p.a., con sede e stabilimento di Pavia;
Zanardi Fonderie S.p.a., con sede e stabilimento in Minerbe (Verona).

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Alfa elettrosistemi S.p.a., con sede e stabilimento in S. Clemente (Forlì);
Delta S.p.a., con sede e stabilimento in Coriano, frazione Cerasolo Aura (Forlì);

Fonderia romagnola S.p.a., con sede e stabilimento in Verucchio, frazione Villa Verucchio (Forlì);

Officine meccaniche Valconca O.M.V. S.p.a., con sede e stabilimento in Marciano di Romagna (Forlì;

Sacm S.p.a., con sede e stabilimento in Verucchio (Forlì);

Sandya S.p.a., con sede in Verucchio (Forlì) e stabilimenti di Verucchio e Soliera (Modena);

Sarila arredamento S.p.a., con sede e stabilimento di Rimini (Forlì);

Scm S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì);

Scm Industria S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì);

Scm International S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì).

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Autovox S.p.a. di Roma, gennaio 1983-gennaio 1984;

BPD difesa e spazio S.p.a., già Difesa e spazio S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Colleferro, settembre 1982-settembre 1983;

Cartiera Vincenzo Pastorino S.r.l. di Guarcino (Frosinone), maggio 1982-maggio 1983;

Gilardini S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti ed uffici in Venaria Reale (Torino), Divisione cromodora, marzo 1983-marzo 1984;

I.P.M. - Industria poligrafica meridionale S.p.a., con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli), settembre 1982-settembre 1983;

Lenco Italia S.p.a., con sede legale e stabilimento di Osimo (Ancona), Lenco motori S.p.a., Lenco Hi-Fi international S.p.a. e Micromeccanica marchigiana S.r.l., aprile 1983-aprile 1984;

Mausa manifattura industriale articoli pelletteria & affini S.p.a. di San Sisto (Perugia), ottobre 1981-ottobre 1982;

Texiria S.p.a., con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), agosto 1982-agosto 1983;

Ve. Ma. S.p.a., con sede e stabilimento in Mestrino (Padova), febbraio 1983-febbraio 1984;

Villanova di Villanova d'Asti, novembre 1982-novembre 1983;

Villeroy & Boch S.p.a., con sede e stabilimento in Teramo, dicembre 1982-marzo 1983.

(2991)

Determinazione di contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriere Nord S.p.a. di Rivoli di Osoppo (Udine), per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Rivoli di Osoppo (Udine), come segue:

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 15.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore dell'Acciaieria di Darfo S.p.a. di Darfo Boario Terme (Brescia), per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Darfo Boario Terme (Brescia), come segue:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 3.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Ferriera Siderscal S.p.a. di Raldon (Verona), per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Raldon (Verona), come segue:

75.000 lire per ogni tonnellata di prodotto finito per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Industrie Carlo Raimondi S.p.a. di Rescaldina (Milano), per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Rescaldina (Milano), come segue:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 1.020 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore dell'ADS - Acciaierie del Sud S.p.a. di Napoli, per la riduzione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Napoli-Barra e Napoli-Agnano, come segue:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato,

per un importo complessivo di 3.990 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie e tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Cremona, come segue:

80.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 8.800 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore dell'Acciaieria di Modena S.p.a. di Modena, per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Modena, come segue:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Sidertek S.p.a. di Torino, ex Teksid acciai S.p.a., per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Torino, come segue:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo;

45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato blooming;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato dal treno di laminazione a caldo nastri;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato dal treno di laminazione a caldo lamiere,

per un importo complessivo di 90.575 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie e ferriere Falck di Milano, per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento Unione di Milano, come segue:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo;

45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato,

per un importo complessivo di 39.050 milioni di lire.

(2989)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1982, registro n. 42 Difesa, foglio n. 198, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Calella Giuseppe, nato a Fasano (Brindisi) il 1° giugno 1959, finanziere della 7ª legione Guardia di finanza. — Trovandosi, in licenza, nella propria abitazione in Montalbano di Fasano (Brindisi), avvedutosi che in un vicino istituto di credito si perpetrava una rapina, armatosi della pistola d'ordinanza, interveniva con prontezza e decisione noncurante del rischio al quale si esponeva, ed affrontava tre malviventi armati, esplodendo un colpo in aria a scopo intimidatorio. Il deciso intervento disorientava i banditi che desistevano dall'azione criminosa dandosi alla fuga a bordo di un'automezzo, verso il quale il militare esplodeva un colpo di pistola nell'intento di impedirne la fuga. Mirabile esempio di non comune coraggio e di alto senso del dovere. Montalbano di Fasano (Brindisi), 6 ottobre 1981.

(3030)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche

Con decreto ministeriale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche così composto:

Cingolani Franco (Cgil), Ambrosini Zeno (Cisl), Santini Lamberto (Uil) e Orazietti Luciano (Cisnal) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Brugiamolini Nedo (Cisl) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Cianforlini Romelio (Cgil), Cherubini Fernando (Cisl), Morbidelli Riccardo (Uil), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Belgio Guidobaldi (Cgil), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Paggi geom. Vittorio (Cgii), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ciacci p.a. Francesco (Cgai), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Battelli gr. uff. Celso (Cgict), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Anastati Sergio (Asac - Ania), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Ursini dott. Mario, dirigente superiore e Lo Grasso dott. Giuseppe dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Antinori De Benedictis Marisa, direttore 2ª classe, Belli dott. Roberto, direttore divisione r.e., in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giardinelli dott. Giambattista, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(2611)

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise così composto:

Carmosino Giancarlo (CGIL), Santaniello Carlo (CISL), Palmiotti Guido (UIL) e Correra Roberto (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Onorato Carlo (CGIL) e Mascia Vincenzo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Pinte Luigi Roberto (CGIL) e Gasperi Dante (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Scuncio Antonio (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Varrone dott. Antonio (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Palumbo dott. Emanuele (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Clemente cav. uff. Celestino (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Singarella Agrippino (ASAC, ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Pace dott. Antonio, dirigente superiore e Montinaro dottor Luigi Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Paolucci dott. Rodolfo Maria, primo dirigente e Vitale dott. Natale, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colucci dott. Lucio, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(2589)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleoum con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della lagge 12 agosto 1977, n. 675.

(3076)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

(2904)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

(2905)

Modificazione allo statuto del Mediocredito dell'Umbria

Con decreto 15 novembre 1982, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto del Mediocredito dell'Umbria, in Perugia.

(2906)

Modificazione allo statuto della sezione autonoma «Credito navale» dell'Istituto mobiliare italiano

Con decreto 27 novembre 1982, del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile, è stata approvata la modificazione all'art. 3, primo comma, dello statuto della sezione autonoma «Credito navale» dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

(2907)

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito delle Venezie

Con decreto 18 dicembre 1982, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, in Venezia.

(2908)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1983 sono state approvate le modificazioni agli articoli 4, 8, 12, 17, 18, 19 e 24 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze.

(2909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1464,700	1464,700	1464,90	1464,700	1465 —	—	1464,800	1464,700	1464,700	1464,70
Marco germanico	595,650	595,650	595,50	595,650	595,55	—	595,700	595,650	595,650	595,65
Franco francese	197,720	197,720	197,50	192,720	197,75	—	197,690	197,720	197,720	197,70
Fiorino olandese	529,030	529,030	529,25	529,030	529,05	—	529,050	529,030	529,030	529,03
Franco belga	29,812	29,812	29,83	29,812	29,80	—	29,810	29,812	29,812	29,81
Lira sterlina	2289,500	2289,500	2288 —	2289,500	2289,35	—	2289 —	2289,500	2289,500	2289,50
Lira irlandese	1881,500	1881,500	1883 —	1881,500	1881,50	—	1883 —	1881,500	1881,500	—
Corona danese	167,170	167,170	167,35	167,170	167,15	—	167,180	167,170	167,170	167,15
E.C.U.	1347,330	1347,330	—	1347,330	1347,35	—	1347,330	1347,330	1347,330	1347,33
Dollaro canadese	1191,750	1191,750	1192 —	1191,750	1191,85	—	1192,100	1191,750	1191,750	1191,75
Yen giapponese	6,289	6,289	6,2950	6,289	6,28	—	6,291	6,289	6,289	6,28
Franco svizzero	718,850	718,850	718,50	718,850	718,75	—	718,700	718,850	718,850	718,85
Scellino austriaco	84,628	84,628	84,65	84,628	84,65	—	84,625	84,628	84,628	84,62
Corona norvegese	206,190	206,190	206,05	206,190	205,95	—	206,250	206,190	206,190	206,19
Corona svedese	195,500	195,500	195,40	195,500	195,40	—	195,490	195,500	190,500	195,50
FIM	269,700	269,700	269,60	269,700	269,75	—	269,900	269,700	269,700	—
Escudo portoghese	14,720	14,720	14,89	14,720	14,80	—	14,600	14,720	14,720	14,70
Peseta spagnola	10,627	10,627	10,63	10,627	10,62	—	10,630	10,627	10,627	10,62

Media dei titoli del 16 maggio 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	44,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,425
» 5,50 % » » 1969-84	94,525
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	79,600
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,650
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,175
» » » » 1-11-1981/83	100,425
» » » » 1-12-1981/83	100,250
» » » » 1- 3-1981/84	99,850
» » » » 1- 4-1981/84	99,900
» » » » 1- 6-1981/84	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84	99,875
» » » » 1- 3-1982/84	99,875
» » » » 1- 5-1982/84	99,825
» » » » 1- 6-1982/84	99,700
» » » » 1- 7-1982/84	98,950
» » » » 1- 8-1982/84	98,900
» » » » 1- 9-1982/84	98,800
» » » » 1-10-1982/84	98,750
» » » » 1- 1-1982/86	99,700
» » » » 1- 3-1982/86	99,900
» » » » 1- 5-1982/86	99,950
» » » » 1- 6-1982/86	99,500
» » » » 1- 7-1982/86	99,500
» » » » 1- 8-1982/86	99,450
» » » » 1- 9-1982/86	99,100
» » » » 1-10-1982/86	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,025
» » » 12 % 1-10-1983	97,525
» » » 12 % 1- 1-1984	96,225
» » » 12 % 1- 4-1984	95,475
» » » 18 % 1- 4-1984	100,150
» » » 12 % 1-10-1984	92,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1464,750
Marco germanico	595,675
Franco francese	197,705
Fiorino olandese	529,040
Franco belga	29,811
Lira sterlina	2289,250
Lira irlandese	1882,250
Corona danese	167,175
E.C.U.	1347,330
Dollaro canadese	1191,925
Yen giapponese	6,290
Franco svizzero	718,775
Scellino austriaco	84,626
Corona norvegese	206,220
Corona svedese	195,495
FIM	269,800
Escudo portoghese	14,660
Peseta spagnola	10,628

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1468,450	1468,450	1478,50	1468,450	1468,75	1465,50	1468,550	1468,450	1468,450	—
Marco germanico .	595 —	595 —	595 —	595 —	595,15	595,60	595 —	595 —	595 —	—
Franco francese .	197,790	197,790	197,60	197,790	197,80	197,75	197,730	197,790	197,790	—
Fiorino olandese .	529,040	529,040	529,25	529,040	529,20	529,05	529,090	529,040	529,040	—
Franco belga.	29,790	29,790	29,80	29,790	29,79	29,810	29,785	29,790	29,790	—
Lira sterlina .	2282,500	2282,500	2284 —	2282,500	2281,70	2289,20	2282,100	2282,500	2282,500	—
Lira irlandese .	1879,250	1879,250	1881 —	1879,250	1880 —	1882,20	1880 —	1879,250	1879,250	—
Corona danese .	167,030	167,030	167,10	167,030	166,95	167 —	167,010	167,030	167,030	—
E.C.U.	1346,080	1346,080	—	1346,080	1347,33	1347,30	1346,080	1346,080	1346,080	—
Dollaro canadese .	1194,250	1194,250	1195 —	1194,250	1195 —	1192 —	1194 —	1194,250	1194,250	—
Yen giapponese .	6,274	6,274	6,2950	6,274	6,27	6,290	6,274	6,274	6,274	—
Franco svizzero.	715,400	715,400	716,30	715,400	716,10	716,80	715,920	715,400	715,400	—
Scellino austriaco.	84,529	84,529	84,60	84,529	84,60	84,570	84,620	84,529	84,529	—
Corona norvegese.	206,260	206,260	206,40	206,260	206,20	206,20	206,200	206,260	206,260	—
Corona svedese.	195,670	195,670	195,70	195,670	195,75	195,50	195,650	195,670	195,670	—
FIM	269,750	269,750	270 —	269,750	270,30	269,75	269,900	269,750	269,750	—
Escudo portoghese .	14,720	14,720	14,80	14,720	14,83	14,80	14,900	14,720	14,720	—
Peseta spagnola .	10,646	10,646	10,64	10,646	10,65	10,620	10,646	10,646	10,646	—

Media dei titoli del 17 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,425
» 5,50% » » 1969-84 .	94,525
» 6% » » 1970-85 .	93,450
» 6% » » 1971-86 .	85 —
» 6% » » 1972-87 .	79,600
» 9% » » 1975-90 .	75,750
» 9% » » 1976-91 .	73,650
» 10% » » 1977-92 .	76,625
» 12% (Beni Esteri 1980) .	76,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,300
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,175
» » » » 1-11-1981/83 .	100,425
» » » » 1-12-1981/83 .	100,250
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,875
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,800
» » » » 1-10-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,100
» » » » 1-10-1982/86 .	99,100
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12% 1-10-1983 .	97,525
» » » 12% 1- 1-1984 .	96,225
» » » 12% 1- 4-1984 .	95,175
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,500
» » » 12% 1-10-1984 .	92,725
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	102,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1468,500
Marco germanico	595 —
Franco francese .	197,760
Fiorino olandese .	529,065
Franco belga	29,787
Lira sterlina .	2282,300
Lira irlandese	1879,625
Corona danese .	167,020
E.C.U.	1346,080
Dollaro canadese .	1194,125
Yen giapponese	6,274
Franco svizzero	715,660
Scellino austriaco	84,574
Corona norvegese .	206,230
Corona svedese	195,660
FIM	269,825
Escudo portoghese .	14,810
Peseta spagnola	10,646

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 9 maggio 1983, n. 1/11.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione delle causali 49a), 49c) e 49d) dell'allegato A.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero le disposizioni di attuazione delle causali 49a), 49c) e 49d) dell'allegato *A* sono sostituite dalle seguenti:

« Causale 49a): Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

I) ASSEGNAZIONI DI VALUTA A RESIDENTI.

Le banche abilitate, anche in deroga alle disposizioni concernenti la loro competenza territoriale, e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono procedere, come in appresso specificato e fino al controvalore di L. 1.600.000 a persona per anno solare (massimale individuale), ad assegnazioni di valuta a persone fisiche considerate residenti ai sensi dell'art. 1 della legge valutaria 786, titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonché ai minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

L'utilizzo del predetto massimale, con l'obbligo per le banche di effettuare le segnalazioni previste nel fascicolo "Istruzioni alle banche", può essere effettuato con uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

a) biglietti di Stato e/o di banca esteri fino al controvalore di L. 100.000;

b) traveller's cheques;

c) assegni tratti su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia;

d) ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro trenta giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa.

L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando quest'ultimo si trovi già all'estero;

e) lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione entro trenta giorni dalla data del rilascio;

f) eurochèques e assegni turistici in lire;

g) carte di credito, utilizzabili all'estero per importi che complessivamente non superino l'80% dell'assegnazione.

Devono essere considerate in utilizzo del predetto massimale:

i) le quote in lire pagate ad agenzie turistiche ed organizzazioni similari per essere trasferite all'estero da queste come spese di soggiorno oppure come corrispettivo di trasporti turistici locali (ad esempio spese per escursioni, abbonamenti a mezzi di trasporto non gestiti dalle amministrazioni ferroviarie, ecc.), nonché di buoni che diano diritto ad usufruire, in occasione del soggiorno all'estero, di beni e/o servizi con esclusione dei buoni benzina;

ii) le rimesse disposte dalle banche d'ordine dei residenti in favore di alberghi, agenzie, ecc. per spese di soggiorno.

Non sono invece da considerare in utilizzo del massimale, le somme da trasferire o da accreditare in favore dell'estero a regolamento di biglietti di viaggio venduti in Italia relativi a passaggi su mezzi di trasporto, salvo quanto disposto alla causale 49b), nonché biglietti di Stato e/o di banca italiani esportabili ai sensi dell'art. 47 del decreto.

Disposizioni particolari
per l'utilizzo dei singoli mezzi di pagamento

Per quanto concerne i mezzi di pagamento sopraelencati, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) *Biglietti di Stato e/o di banca esteri.*

Le banche abilitate possono procedere ad assegnazioni in biglietti di Stato e/o di banca esteri, nei limiti del controvalore del massimale di assegnazione a residenti partecipanti a crociere su navi nazionali previa esibizione del biglietto di passaggio sul quale deve essere annotato l'importo assegnato. In caso di rimborso del biglietto per mancato utilizzo, la società armatrice, qualora il biglietto stesso non rechi l'annotazione di banca abilitata dell'avvenuta cessione della valuta precedentemente assegnata, è tenuta a segnalare immediatamente tale circostanza all'ufficio (servizio ispettorato) con lettera raccomandata, indicando le generalità e l'indirizzo dell'interessato, nonché gli estremi del relativo documento di riconoscimento.

2) *Assegni turistici in lire.*

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e, qualora non siano utilizzati, devono essere restituiti alla banca emittente.

Gli assegni devono essere stilati con caratteristiche analoghe a quelle degli assegni turistici inviati per la vendita all'estero, devono essere di taglio non superiore a L. 100.000 e devono recare l'indicazione "da accreditare in conto estero".

3) *Eurochèques.*

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come centri raccolta valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di "carta assegni", libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero, osservate le seguenti modalità:

i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'eurochèque e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia "questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni e per importo non eccedente le L. 200.000";

alla clientela residente la banca può consegnare moduli in numero idoneo a soddisfare le esigenze di ciascun viaggiatore, tenendo comunque presente che le possibilità complessive di utilizzo non devono superare i limiti del massimale di assegnazione. Il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento del buon fine degli assegni emessi in precedenza dallo stesso titolare;

gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente interessato nei limiti del massimale di assegnazione o per la quota di massimale non ancora utilizzata nel corso dell'anno considerato, tenuto conto in particolare dell'eventuale utilizzo, da parte sua, degli altri mezzi di pagamento ricevuti allo stesso titolo.

4) *Carte di credito.*

I residenti possono detenere una o più carte di credito di enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero. Tali carte (solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) sono utilizzabili all'estero fino all'80% del massimale individuale per il pagamento di beni d'uso e/o per prestazioni di servizi; fermo rimanendo il limite del massimale individuale, la possi-

bilità di utilizzare dette carte all'estero per ottenere anticipi in contanti in valuta deve intendersi consentita fino a concorrenza del 50% del massimale stesso.

Gli enti emittenti le carte di credito devono far sottoscrivere al titolare al momento del rilascio una dichiarazione con la quale questi si impegni a non superare il limite di utilizzo su di essa indicato, limite che deve essere sempre riportato a tergo delle carte.

I predetti enti, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte di carte di credito personali, devono inoltre segnalare all'ufficio (servizio ispettorato) eventuali utilizzi delle carte di credito non conformi alle prescrizioni di cui al precedente capoverso.

II) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA.

Entro sette giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure, qualora il viaggio non abbia avuto luogo, dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al quarto comma dell'art. 23 del decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale.

III) VENDITA DI VALUTA A NON RESIDENTI.

Le banche abilitate possono effettuare vendite di valuta contro lire a non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia all'atto del loro rimpatrio, sempreché gli interessati siano in grado di provare che le lire provengono da utilizzo di "conto estero" oppure da cessione di valuta rimessa dall'estero, ovvero a questa assimilate ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto.

Inoltre le banche all'atto della vendita devono:

invalidare, anche parzialmente, il bordereau o la distinta rilasciata al nome del non residente per la precedente cessione della valuta o l'utilizzo del conto estero;

rilasciare, quando necessaria, apposita attestazione valida ai fini dell'esportazione della valuta venduta, fermo rimanendo che ai sensi di quanto disposto all'art. 48 del decreto, i non residenti possono, comunque, esportare biglietti di Stato e di banca esteri fino ad un importo pari al controvalore di lire 1.000.000 a persona.

INTROITI

Per gli assegni turistici in lire italiane emessi da banche italiane per la vendita all'estero, deve essere rispettata, in via pregiudiziale, la condizione della doppia firma del prenditore ed assicurata la possibilità di pagamento o negoziazione presso tutte le filiali e corrispondenti della banca emittente, nonché in qualsiasi altro paese.

L'assegno, comunque stilato, deve essere coperto dal concessionario estero con lire di "conto estero" e portare la stampiglia "emesso a valere su conto estero".

Detta stampiglia, apposta a stampa o con timbro ad inchiostro indelebile, deve figurare sui titoli già al momento della loro spedizione all'estero".

«Causale 49c): Spese di cura e studio ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

I) ASSEGNAZIONE DI VALUTA A RESIDENTI.

Le banche abilitate possono effettuare d'iniziativa assegnazioni della specie a persone fisiche titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonché ai minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

Sotto la voce "cura" devono intendersi comprese sia le spese di cura propriamente dette (quali ad es. quelle per interventi, cure ambulatoriali, onorari medici e specialistici, ricoveri in ospedale, cliniche, case di cura) sia le spese di vitto e alloggio quando la cura non comporti il ricovero.

Sotto la voce "studio" devono intendersi comprese sia le spese di studio in senso stretto (quali ad es. quelle per l'iscrizione a corsi presso università, scuole, istituti specializzati e simili, incluso il costo per l'acquisto o l'utilizzo di libri e materiale didattico, nonché quelle per la partecipazione, da parte degli aventi diritto, a congressi per aggiornamento tecnico-professionale), sia le spese di vitto e alloggio che gli interessati devono sostenere durante il periodo di permanenza all'estero quando già non incluse nel costo del corso di studio, ovvero della partecipazione al congresso.

L'assegnazione relativa alle spese di vitto e alloggio, quando la cura non comporti ricovero dell'ammalato o le spese stesse non siano comprese nel costo del «corso di studi» o della partecipazione al congresso, deve essere contenuta nei limiti delle effettive esigenze avuto riguardo alla durata della permanenza all'estero.

Fermi restando i criteri suddetti le assegnazioni di valuta nell'ambito della causale in questione possono essere effettuate in biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49a) con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego. La carta di credito personale può essere adoperata con gli stessi criteri, senza limite percentuale di utilizzo, anche per ottenere all'estero anticipi in contanti in valuta.

Devono inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

Assegnazioni a scopo di cura

Le banche possono dar corso alle assegnazioni sulla base di certificazione medica attestante la necessità della cura e di preventivo di spesa rilasciato dall'estero (clinica, ospedale, ecc.) contro impegno degli interessati, o di chi per essi, ad esibire a posteriori, la documentazione definitiva.

Nei soli casi d'urgenza, ove gli interessati non siano in grado di presentare un preventivo di spesa, l'assegnazione di cui trattasi può essere effettuata sulla base della sola certificazione medica, fermo restando l'impegno da parte degli interessati medesimi di documentare, a posteriori, l'effettiva spesa sostenuta al titolo dichiarato.

Qualora in relazione alla particolarità o gravità del caso si renda necessario per l'ammalato la presenza di accompagnatori, le banche — attenendosi ai criteri sopra precisati — possono procedere ad ulteriori assegnazioni di valuta per le spese di vitto e alloggio di uno o al massimo due accompagnatori, considerando tali assegnazioni a carico dei soggetti accompagnati.

Assegnazioni a scopo di studio

Le banche possono procedere ad assegnazioni per spese di "studio" in senso stretto sulla base di preventivo di massima rilasciato dall'estero (scuola, università, ente organizzatore, ecc.) contro impegno degli interessati, o chi per essi, ad esibire a posteriori la documentazione definitiva.

Disposizioni particolari per l'utilizzo delle carte di credito

I residenti che utilizzano le carte di credito personali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ente emittente la documentazione delle spese sostenute integrata, se del caso, con una loro specifica dichiarazione attestante che trattasi di spese riferibili alla causale in questione.

L'ente emittente, che è abilitato ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte degli utilizzi delle carte di credito personali, provvederà a rimettere la suddetta documentazione alla banca che ha eseguito il pagamento all'estero per i controlli di competenza, la quale a sua volta segnalerà all'ufficio (servizio ispettorato) eventuali abusi.

II) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA.

Entro sette giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione i residenti sono tenuti ad offrire in cessione ad una banca abilitata la valuta estera non utilizzata senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi».

« Causale 49d): Spese di viaggio e soggiorno per affari.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

I) ASSEGNAZIONE DI VALUTA A RESIDENTI.

Le banche abilitate possono effettuare d'iniziativa assegnazioni della specie a favore di imprese individuali, società, enti pubblici, associazioni e fondazioni private, nonché a favore di persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, dirette a far fronte a spese di viaggio e soggiorno all'estero, per l'espletamento dell'attività economica, istituzionale o professionale del richiedente.

Le assegnazioni di valuta per la causale in questione devono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze tenuto conto della durata del viaggio, degli spostamenti all'interno di ciascun Paese e di ogni altro elemento di valutazione utile. Nel caso di soggetti tenuti alla contabilità aziendale, dette assegnazioni devono trovare riscontro nella contabilità stessa e non possono comunque superare le indennità e i rimborsi spese spettanti ai singoli viaggiatori al titolo di cui trattasi.

Le assegnazioni di cui sopra possono essere effettuate in biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49a), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego.

Le banche abilitate — previo vaglio della clientela — danno corso all'assegnazione:

a) "caso per caso", a clientela che dichiari di non essere titolare di plafond, di cui alla successiva lettera *b*), sulla base di idonea documentazione da cui risulti che le suddette spese sono riferibili a viaggi e soggiorni all'estero per l'espletamento dell'attività esercitata dal richiedente e, in mancanza di ciò, sulla base di specifica dichiarazione del richiedente stesso attestante le ragioni del viaggio e la presumibile durata della permanenza all'estero;

b) a valere su "plafonds semestrali", determinati da banca abilitata a favore di imprese individuali o societarie, di enti pubblici, di associazioni e fondazioni private che nella richiesta dimostrino con idonea documentazione la frequente ricorrenza di spese della specie provando, nel contempo, con documentazione, ovvero, in mancanza di questa attestando con specifica e dettagliata dichiarazione, la presumibile entità di tali spese nel semestre successivo.

La banca, nell'esame della richiesta, dovrà inoltre tener conto della consistenza patrimoniale del richiedente, del suo volume d'affari con l'estero e di ogni altro elemento utile.

Tali plafonds, su specifica richiesta da presentare alla banca domiciliataria non oltre il secondo mese successivo a quello di scadenza, possono essere rinnovati dalla banca stessa, di semestre in semestre:

— per lo stesso importo, sempreché il titolare dichiari che permangono le esigenze che hanno determinato l'assegnazione;

— per un importo superiore, sempreché l'interessato comprovi con idonea documentazione o, in mancanza di ciò, attesti con dichiarazione specifica e dettagliata, le ragioni del presumibile maggior fabbisogno di valuta per le spese della specie.

Aumenti di plafonds possono essere richiesti, ricorrendone i presupposti, anche durante il periodo di validità dei medesimi.

Le banche invece dovranno procedere, in sede di rinnovo del plafond, alla riduzione dell'importo precedentemente assegnato qualora dall'entità degli utilizzi nei precedenti semestri, risulti che il plafond ecceda sensibilmente le reali esigenze di spesa all'estero dell'intestatario. In ogni caso la concessione dei rinnovi dei plafonds è subordinata al corretto utilizzo degli stessi da parte dei rispettivi titolari; il mancato utilizzo per due semestri consecutivi, deve intendersi quale implicita rinuncia al mantenimento in essere del plafond stesso.

Le disposizioni sopra riportate in materia di rinnovo, aumento, riduzione, decadenza dei plafonds si applicano ai plafonds originariamente autorizzati dall'ufficio.

E' consentito ad un medesimo soggetto, per comprovate esigenze operative, di disporre di più plafonds domiciliati su banche diverse, anche della stessa piazza; a tale fine gli interessati devono presentare separate istanze, ciascuna di esse in epoca successiva all'ottenimento del plafond richiesto alla precedente banca, in modo che ciascuna banca, valutati l'ammontare complessivo dei plafonds già accordati — che l'operatore è tenuto a comunicare — e le esigenze illustrate dall'operatore, possa decidere sulla concessione dell'ulteriore plafond ad essa richiesto.

Disposizioni particolari per l'utilizzo delle carte di credito

i) Assegnazioni di valuta "caso per caso".

E' consentito l'uso della carta di credito personale — senza limite percentuale di utilizzo — anche per ottenere all'estero anticipi in contanti in valuta a condizione che l'utilizzo della carta di credito avvenga nel pieno rispetto dei criteri sopra specificati che presiedono alle assegnazioni di valuta per affari.

I residenti che utilizzano le carte di credito personali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ente emittente la documentazione delle spese sostenute integrata, se del caso, con una loro specifica dichiarazione attestante che trattasi di spese riferibili alla causale in questione.

L'ente emittente, che è abilitato ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte degli utilizzi delle carte di credito personali, provvederà a rimettere la suddetta documentazione alla banca che ha eseguito il pagamento all'estero per i controlli di competenza, la quale a sua volta segnalerà all'ufficio (servizio ispettorato) eventuali abusi.

ii) Assegnazioni di valuta a valere su "plafonds".

I plafonds possono essere utilizzati, con l'osservanza dei criteri che presiedono alle assegnazioni di valuta per affari, mediante una o più carte di credito aziendali restando escluso l'uso di carte personali.

Le carte di credito aziendali possono essere adoperate — senza limite percentuale di utilizzo — anche per ottenere all'estero anticipi in contanti in valuta.

Gli enti emittenti, in sede di rilascio delle carte aziendali, devono accertare che i richiedenti siano intestatari di plafonds e, nel caso di soggetto titolare di più plafonds su banche diverse, farsi dichiarare su quali di tali plafonds devono essere imputati gli utilizzati della carta aziendale.

Gli enti emittenti le carte di credito aziendali, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte degli utilizzi delle carte stesse, provvederanno a comunicare alle banche — alla fine di ogni mese solare — gli utilizzi avvenuti a valere sul plafond da ciascuna di essere accordato per i controlli di competenza, segnalando all'ufficio (servizio ispettorato) eventuali abusi.

* * *

I beneficiari delle assegnazioni sub *a*) e *b*), fermo restando quanto altro previsto in materia di documentazione nel caso di utilizzo di carte di credito personali per affari, sono tenuti a conservare per un periodo non inferiore a 3 anni la documentazione della effettiva spesa sostenuta all'estero e ad esibirla dietro richiesta della banca che ha effettuato l'assegnazione di valuta o di quella domiciliataria di plafond nonché degli organi preposti all'accertamento delle infrazioni valutarie.

II) ASSEGNAZIONE DI VALUTA A DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

Le assegnazioni di valuta a dipendenti delle amministrazioni dello Stato che si recano in missione all'estero sono effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi per i dipendenti da amministrazioni con sede a Roma e provincia ovvero dalle rappresentanze dell'ufficio presso le filiali della Banca d'Italia per i dipendenti da amministrazioni periferiche.

III) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA.

Entro sette giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti ad offrire in cessione ad una banca abilitata, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi. Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni quando siano state effettuate a valere su plafond aziendale ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(3053)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo.

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° supplemento al n. 2 (aprile-giugno 1983), è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1983, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 182, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) del personale esecutivo di questa amministrazione, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1982.

(3035)

Avvisi di rettifica al concorso pubblico a quattordici posti di segretario e al concorso pubblico a nove posti di coadiutore. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 123 del 6 maggio 1983).

Nel bando del pubblico concorso, citato in epigrafe, pag. 3495, al decimo capoverso dell'art. 2 in luogo di: « *destinati* o dispensati dall'impiego... », leggasi: « *destituiti* o dispensati dall'impiego... ».

Nel bando del pubblico concorso, citato in epigrafe, pag. 3499, alla lettera *e*), settimo capoverso, dell'art. 3 in luogo di: « (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto » tale dichiarazione va resa anche se negativa); leggasi: « (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto); tale dichiarazione va resa anche se negativa; ».

(3036)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a vice traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1982, registrato il 23 agosto successivo, col quale è stato indetto un concorso per esame ad un posto di vice traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue inglese e tedesca;

Rilevato che, a seguito delle dimissioni dall'impiego rassegnate da un traduttore, si è verificata una ulteriore vacanza nel ruolo dello stesso personale;

Ritenuto che, in relazione alle particolari esigenze del settore delle lingue inglese e tedesca, appare opportuno destinare tale posto alle suddette lingue;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale in data 28 luglio 1982 è modificato nel senso che il relativo concorso per esami è indetto per due posti.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1983
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 240

(3038)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico nazionale, per esami, a complessivi cinquanta posti per la nomina alla qualifica funzionale di consigliere amministrativo, categoria VII, del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telcomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la percentuale di posti da riservare all'occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di consigliere amministrativo categoria VII del personale con funzioni direttive dell'A.S.S.T., sono da considerare disponibili sessantatre posti, calcolati secondo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge n. 101/1979;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 20% dei posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore, e che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, tali posti, fino al 31 dicembre 1983, possono essere attribuiti mediante autonomo concorso interno;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso nazionale per esami per cinquanta posti di consigliere amministrativo, categoria VII del personale direttivo dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico nazionale per esami a cinquanta posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere amministrativo nella categoria VII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire nelle seguenti sedi:

Milano	posti 5
Venezia	» 5
Bologna	» 5
Roma	» 32
Napoli	» 3

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia, magistero, o di laurea in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in sociologia, in economia politica, in economia aziendale e in scienze economiche e sociali.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, numero 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, n. 160 - 00144 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso che la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, la direzione centrale accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle sedi indicate nell'art. 1 del presente bando;

m) se intendano sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 9 del presente bando, specificando la lingua estera prescelta (non si terrà conto di eventuali richieste di sostenere la prova facoltativa avanzate dopo il termine indicato dal primo comma del presente articolo);

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco). Per i dipen-

denti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nelle domande dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e sarà così composta:

presidente: magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri: due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo;

segretario: funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua estera, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.

Art. 9.

Programma e diario degli esami

L'esame consisterà di due prove scritte, di un colloquio e di una prova facoltativa in una delle seguenti lingue estere — inglese, francese, tedesco — secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma. L'ordine di svolgimento delle stesse sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte I, del* 30 *giugno* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10.

Votazioni - Ammissione al colloquio

La votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a ventotto, con almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale e quella facoltativa.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e facoltative, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione globale sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata nella prova facoltativa, purché non inferiore a punti 12.

Art. 11.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente alla Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 Roma, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del colloquio.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Graduatorie - Riserve di posti

Con decreto ministeriale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 12, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione del predetto decreto sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Immissioni in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 15.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio d'amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili, nel limite del 10% di quelli messi a concorso, entro tre anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzioni di contingenti di idonei.

Art. 16.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'università presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 17.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento

del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 16 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 16.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 16.

Art. 18.

Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, ai sensi del precedente art. 16, non producano in termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 19.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 16, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di consigliere amministrativo, categoria VII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti norme.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1983
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 3

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: diritto amministrativo e costituzionale.
Seconda prova: diritto civile e commerciale.

COLLOQUIO

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

1) diritto finanziario;

2) diritto penale: istituti generali, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio;

3) contabilità di Stato;

4) legislazione delle telecomunicazioni e ordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

5) diritto comunitario.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua consisterà in una conversazione nella lingua straniera indicata dal candidato su argomenti di normale generale conoscenza.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami, a cinquanta posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere amministrativo, categoria VII, del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua: . . .

Data, ...

Firma (7)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i miltiari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2843)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del programma degli esami del concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 6 Difesa, foglio n. 130, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Considerato che occorre integrare il relativo programma delle prove orali con nozioni di storia ed elementi di organica, nonché ridurre da otto a sei ore il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati al decreto ministeriale citato nelle premesse concernenti il programma degli esami per l'ammissione al 106° corso superiore di stato maggiore, sono sostituiti da quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1983
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 154

ALLEGATO 1
(Art. 8, lettera *a*), del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 106° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. Modalità

1. Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.
2. Tempo a disposizione: 6 ore.
3. Punteggio minimo: 18/30.
4. Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. Programma

La materia indicata nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il Congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1. Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2. Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3. La prima guerra mondiale:

a) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4. Linee fondamentali del periodo 1918-1939; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5. La seconda guerra mondiale:

a) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

b) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

c) assetto risultante e nuove potenze.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;
b) mezzi;
c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7. Le Organizzazioni internazionali:

a) organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi, organismi civili e militari;
b) organizzazione del Patto di Varsavia (cenni).

8. Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;
b) le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;
c) la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e di Cecoslovacchia;
d) altri avvenimenti di attualità e rilevanza internazionale (Africa, Libano, Iran, Afghanistan);
e) il problema energetico nel mondo occidentale, con particolare riguardo all'Europa;
f) la crisi polacca: cause, probabili sviluppi, principali implicazioni per il Patto di Varsavia e per la NATO.

9. Argomenti di carattere storico-militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(Art. 8, lettera *b*) del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL 106° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. Modalità

1. La materia è ripartita in due gruppi di tesi, «gruppo cultura generale» e «gruppo impiego».
2. Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3. Punteggio minimo: 18/30.

II. Programma

Primo gruppo di tesi
(*Gruppo cultura generale*)

Tesi n. 1.

1. Sociologia e psicologia militare:

La sociologia ed i suoi rapporti con le altre scienze.

a) Sociologia: scienza della società.
b) Genesi e sviluppo della sociologia in una prospettiva storica.
c) Concetti e schemi di classificazione.
d) Il futuro della sociologia.
e) Metodologia sociologica.
f) Rapporti della sociologia con le altre scienze.

2. Geografia ed economia:

a) Geografia:

Generalità:

definizione e partizione della geografia;
paesaggio e regione geografica;
indagine geografica e metodo grafico;

Italia:

Pianura Padana;
scacchiere italo-francese;

Europa: Caratteri fisici.

Asia:

principali elementi geografici: paesaggio, popolazione, risorse;
Paesi dell'Asia: India, Russia asiatica, Cina, Giappone, Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia, Malaysia, Indonesia.

Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità:

il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione consumo e produzione, i fattori della produzione.

Il sistema dell'economia di mercato:

nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2.

1. Sociologia e psicologia militare:

I grandi temi della ricerca sociologica.

a) Popolazione e società.
b) La società industriale.
c) La stratificazione e la mobilità sociale.
d) La sociologia della famiglia.
e) La sociologia della conoscenza.
f) La sociologia militare.
g) La sociologia urbana e rurale.
h) Le grandi istituzioni politiche.
i) La sociologia della religione e dell'educazione.

2. Geografia ed economia:

a) Geografia:

Generalità:

geografia militare;
le acque correnti nelle Alpi;
clima del sistema alpino.

Italia:

scacchiere italo-svizzero;
scacchiere italo-austriaco;
preappennino adriatico.

Europa: le regioni Iberica, Francese, Britannica, Scandinava.

Paesi extraeuropei:

Asia: Turchia, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Afghanistan, Pakistan;
America meridionale: Columbia, Venezuela, Brasile, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.

Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: i problemi fondamentali dell'economia.
L'attività economica e le sue regole.
Il sistema dell'economia di mercato:

teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi.

L'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica.

Sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3.

1. Sociologia e psicologia militare:

Cenni di psicologia sociale.

a) La psicologia sociale come scienza.
b) L'interazione sociale.
c) La sociologia dei gruppi.
d) Piccoli gruppi: struttura e leadership.
e) Piccoli gruppi: processi e funzionamenti.
f) Comportamento intergruppo.

2. Geografia ed economia:

a) Geografia:

Generalità:

le monografie;
cenni sulla genesi del sistema alpino;
distribuzione della popolazione e della vegetazione nelle Alpi.

Italia:

sistema appenninico: genesi, generalità, partizione;
aspetti fisici ed antropici della regione peninsulare ed insulare italiana.

Europa:

le regioni Alpina, Carpatico-Danubiana, Germanica;
considerazioni sullo scacchiere centro-europeo.

Paesi extra europei:

Paesi dell'Africa a sud del Sahara: Nigeria, Sudan, Etiopia, Somalia, Zaire, Kenia, Tanzania, Repubblica Sud Africana, Angola;
Paesi dell'America centro-settentrionale: Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Guatemala, El Salvador.

Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: microeconomia e macroeconomia.
Le forme dell'economia di mercato.
L'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito.
Sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4.

1. Sociologia e psicologia militare:

Guerra pace e civiltà.

a) Conflittualità e fenomeno guerra.
b) Elementi geopolitici del fenomeno.
c) Guerra, civiltà e società.
d) Evoluzione storica del fenomeno guerra.
e) Gerarchie sociali e istituzioni militari.
f) Pacifismo e piani di pace.
g) Guerra e pace verso l'orizzonte degli anni 2000.

2. Geografia ed economia:

a) Geografia:

Generalità:

la ricerca geografica;
la documentazione geografico-militare;
elementi geografici: il terreno.

Italia:

sistema alpino: grandi tratti della catena alpina;
scacchiere italo-jugoslavo.

Europa:

la regione Balcanica e la Russia;

considerazioni sullo scacchiere sud-orientale europeo.

Paesi dell'Africa settentrionale: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco.

Le terre artiche ed antartiche.

Lineamenti degli eventi storici di maggior rilievo riferiti alle aree geografiche della tesi.

b) Economia:

Generalità: i sistemi economici.

L'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:

la rivoluzione keynesiana;

concetto di reddito nazionale;

le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;

politica anticiclica e anticongiunturale.

L'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica.

Sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

Secondo gruppo di tesi

(*Gruppo impiego*)

Tesi n. 1

1. Tattica:

a) Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.

b) Intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze.

c) Generalità sulle operazioni difensive, offensive e controffensive.

d) Generalità sulla battaglia offensiva.

e) Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

f) Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2. Logistica:

a) Impostazione e struttura del problema logistico di scacchiere.

b) Organizzazione della circolazione.

c) Organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari.

d) Gestione del parco materiali delle trasmissioni.

3. Organica:

a) Organizzazione centrale della Difesa: attribuzioni e responsabilità del Ministro della difesa e dei Sottosegretari di Stato.

b) Organizzazione generale della NATO e principi fondamentali di funzionamento.

Tesi n. 2

1. Tattica:

a) Azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

b) Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

c) Informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).

d) Assunzione dei dispositivi e relative competenze a livello C.A.

2. Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.

b) La catena funzionale logistica.

c) Organizzazione e funzionamento dei servizi trasporti e materiali.

d) Gestione del parco veicoli ruotati.

3. Organica:

a) Organizzazione centrale della Difesa: area tecnico-amministrativa (Segretario generale - Uffici centrali - Direzioni generali).

b) Il trattato del Nord Atlantico.

c) Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali.

Tesi n. 3

1. Tattica:

a) Azione nella P.D. a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

b) Il combattimento difensivo nei centri abitati.

c) Attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

d) Fonte delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2. Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra difensiva.

b) Lo stazionamento.

c) Organizzazione e funzionamento dei servizi di commissariato.

d) Le attività logistiche fondamentali.

3. Organica:

a) Il Ministero della difesa: struttura, organi e dipendenze.

b) La struttura civile della NATO: organi e compiti.

Tesi n. 4

1. Tattica:

a) Azione nella P.D. a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

b) Attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

c) Il combattimento offensivo nei centri abitati.

d) Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2. Logistica:

a) Il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive.

b) Il secondo anello logistico e le sue funzioni tipiche.

c) Le unità di misura logistiche e le procedure per il rifornimento munizioni.

d) Gestione del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra.

3. Organica:

a) Organizzazione centrale della Difesa: area tecnico-operativa (Capi di SM - SSMM).

b) Stato giuridico degli ufficiali.

c) Organizzazione delle forze operative: struttura e compiti.

Tesi n. 5

1. Tattica:

a) Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze.

b) Zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.

c) Azione di annientamento: l'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el. (cenni).

d) Processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.

e) Le varie Armi nella battiglia offensiva (cenni).

2. Logistica:

a) Funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. elementari.

b) Organizzazione del movimento.

c) I principali documenti di carattere logistico.

d) Gestione del parco materiali del genio.

3. Organica:

a) Organizzazione centrale della Difesa: principali attività a livello ministeriale.

b) La struttura militare della NATO: organi e compiti.

Tesi n. 6

1. Tattica:

a) La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati.

b) Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia offensiva e difensiva.
c) Le varie Armi nei combattimenti nei centri abitati.
d) Attività informativa difensiva.
e) Le varie Armi nella difensiva (cenni).

2. Logistica:

a) L'autonomia di emergenza e l'autonomia funzionale dello scacchiere. Procedure per il calcolo delle scorte.
b) Il Centro logistico e il Centro sanitario.
c) La zona di combattimento: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.
d) Gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.

3. Organica:

a) Organizzazione centrale della Difesa: gli organi consultivi (Consiglio superiore delle FF.AA. - Comitato dei capi di SM).
b) Avanzamento degli ufficiali.
c) Organizzazione territoriale: strutture e compiti.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(3001)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al servizio stabulario.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;
Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;
Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.
I vincitori del concorso saranno assegnati al servizio stabulario.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
C) buona condotta;
D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.
Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) se abbiano o meno riportato condanne penali;
7) il titolo di studio di cui sono in possesso;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.
La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il

quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice, fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: allevamento e biologia degni animali da laboratorio;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di allevamento degli animali da laboratorio;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrènti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno **presentare o far pervenire** all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in **data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento** della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assuma regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 223

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . . via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - servizio stabulario.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . c.a.p. . . . via . . . . n. . . . numero telefonico . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) **Per coloro** che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2651)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare all'ufficio tecnico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati all'ufficio tecnico.

I suddetti due posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: un posto;

B) secondo gruppo: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini della ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *primo gruppo* - un posto:

prima prova scritta: progettazione e calcolo di massima di un impianto elettrico di illuminazione e forza motrice;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: misura di alcune grandezze elettriche;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) *secondo gruppo* - un posto:

prima prova scritta: progettazione e calcolo di massima di una semplice struttura in cemento armato o in ferro;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: rilievo architettonico di un manufatto;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione nei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato un media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissta per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 207

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) c.a.p. . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - ufficio tecnico.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . c.a.p.
via . . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*)

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2652)

Rinvio della pubblicazione del diario della prova d'arte od esperimento pratico del concorso pubblico a tre posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai (ufficio tecnico).

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova d'arte od esperimento pratico del concorso pubblico a tre posti di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai dell'Istituto superiore di sanità (ufficio tecnico), indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1983, registro n. 3 Sanità, foglio n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1983.

(2951)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di missione, presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, per la frequenza delle lezioni di uno degli anni del corso regolare di studi di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti nel *corrente anno accademico al primo o al secondo anno del corso* di vigilanza scolastica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno presi in considerazione, ai fini della eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di diplomi di laurea che consentano la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico (vedi decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1982).

Il possesso di diplomi di laurea di cui al precedente comma ovvero la mancata dichiarazione di cui al medesimo precedente comma comportano la esclusione dal concorso che viene bandito con il presente decreto.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato attestante lo stato di insegnante elementare di ruolo e tutto il servizio prestato.

Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo, semprechè sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il certificato in questione dovrà recare apposita annotazione sulla quantità di servizio non di ruolo riconosciuto ai fini giuridici;

2) certificazione (rilasciata dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dalla quale risulti:

a) l'attuale stato di studente iscritto al primo o al secondo anno del corso regolare di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1982-83;

b) la votazione riportata in ciascuno degli esami eventualmente sostenuti per il corso di vigilanza;

*3) altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubbli*cazioni che l'aspirante ritenga nel proprio interesse di esibire ai fini della valutazione.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco, in duplice copia, *dei documenti e dei titoli* presentati.

Documenti e pubblicazioni non pervenuti insieme con la domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi precedenti. I documenti possono essere esibiti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame della competente sezione orizzontale del consiglio scolastico provinciale richiedendo, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, un motivato parere sulla idoneità dei singoli maestri a partecipare al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma, sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969/52, la graduatoria di merito degli ammessi al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori secondo l'ordine di iscrizione sino alla copertura dei posti di missione messi a concorso.

I vincitori sono collocati in missione per l'intero durata dell'anno scolastico 1983-84 (10 settembre 1983-9 settembre 1984).

Art. 6.

La eventuale conservazione della missione nell'anno scolastico 1984-85 per la frequenza del terzo anno del corso di vigilanza è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1984-85, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuno degli esami prescritti per ogni anno accademico.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(3054)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio, istituto di matematica finanziaria, via della Faggiola n. 7, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

(3055)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di chimica organica, via Ospedale, 72, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

(3056)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, istituto di elettrotecnica, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 giugno 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 giugno 1983, ore 8,30.

(3057)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di astronomia, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 10 giugno 1983, ore 10.

(3058)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di scienze politiche, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 10 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 19, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di scienze politiche, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 17 giugno 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » facoltà di giurisprudenza, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9.

(3059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esame-colloquio, per il conferimento di cinquecento posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento straordinario n. 5/8 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del mese di maggio 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1982, registro n. 24 Interno, foglio n. 104, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso, per esame-colloquio, per il conferimento di cinquecento posti di allievo vice ispettore della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1981, e di dichiarazione dei vincitori.

(3000)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario e di coadiutore dattilografo.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1983.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1983.

Il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1983.

(3037)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto 18 febbraio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983), avranno luogo in Venezia presso l'Università degli studi di Venezia (Cà Foscari), Dorsoduro 3246, secondo piano (ala nuova), nei giorni 22 e 23 giugno 1983, alle ore 8.

(3061)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale «*BA/1*»:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

Unità sanitaria locale «*BA/3*»:

un posto di aiuto medico;

Unità sanitaria locale «*BA/17*»:

un posto di aiuto di medicina generale;

Unità sanitaria locale «*BA/18*»:

un posto di primario e un posto di aiuto ostetrico ginecologo;
un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio regionale di coordinamento delle unità sanitarie locali in Bari.

(218/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 134 del 18 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 70, in Legnano: Avviso di rettifica al concorso ad un posto di capo ripartizione ragioneria. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 109 del 21 aprile 1983).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831370)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.